

REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI
RAPPORTI ISTITUZIONALI ED ELETTORALE

Referendum consultivo regionale per l'autonomia

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono nella sola giornata di domenica 22
ottobre 2017, dalle ore 7 alle ore 23

(art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

PREMESSA

Lo Statuto d'Autonomia della Lombardia all'art. 52 disciplina il referendum consultivo rinviando alla legge regionale la determinazione delle modalità di svolgimento.

La legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 disciplina lo svolgimento del referendum consultivo rinviando, per tutto quanto da essa non espressamente disposto, alle disposizioni statali contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 352.

Il Consiglio Regionale, con d.c.r. del 17 febbraio 2015, n. X/638, ha deliberato l'indizione del referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto del 29 maggio 2017, n. 683, ha fissato, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, primo periodo, della l.r. 34/1983, per il giorno di domenica 22 ottobre 2017 la data di svolgimento del referendum consultivo regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto del 24 luglio 2017, n. 745, ha indetto, ai sensi dell'art. 25, commi 5 e 6, della l.r. 34/1983, per il giorno di domenica 22 ottobre 2017 il referendum consultivo regionale. Col medesimo decreto il Presidente della Giunta regionale ha stabilito, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2, della l.r. 34/1983, l'utilizzo della modalità di voto elettronico in tutti i comuni della Regione Lombardia.

Al fine di agevolare l'attività dei Presidenti e dei componenti degli Uffici elettorali di sezione sono state predisposte le seguenti istruzioni regionali.

AVVERTENZE

Per lo svolgimento del referendum consultivo regionale si utilizzano, secondo quanto stabilito dal citato decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale, le modalità di voto elettroniche, come disciplinate dall'art. 26 bis della l.r. 34/1983 e dal regolamento regionale 3/2016. L'elettore esprime il proprio voto esclusivamente attraverso un apparecchio elettronico collocato all'interno della cabina elettorale; pertanto, non saranno utilizzate schede cartacee di voto.

Per essere ammesso al voto è sufficiente che l'elettore esibisca un valido documento d'identificazione.

L'elettore che vota in sezione diversa da quella di iscrizione, prima di essere ammesso al voto, deve, nei casi previsti, sottoscrivere un'apposita dichiarazione (v. fac-simile allegato).

In ogni caso, all'elettore che ha votato deve essere rilasciata una certificazione attestante l'avvenuta partecipazione al voto (v. fac-simile allegato).

Per il referendum consultivo regionale le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto dimori nel territorio della Regione Lombardia.

Nei comuni interessati dai referendum regionali consultivi per la fusione, gli uffici di sezione costituiti per il referendum regionale consultivo per l'autonomia svolgono anche le operazioni relative ai referendum di fusione. In tali sezioni, le operazioni preliminari alla votazione e le operazioni di scrutinio relative al referendum consultivo per la fusione si svolgono, senza alcuna interruzione, dopo la conclusione delle corrispondenti operazioni relative al referendum consultivo regionale per l'autonomia.

Anche per i referendum consultivi per la fusione dei comuni, indetti per domenica 22 ottobre 2017, si utilizza la modalità di voto elettronica.

Glossario

Lista sezionale (o lista della sezione): lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale.

Seggio (o seggio elettorale): ufficio di sezione, da intendere sia per l'insieme dei suoi componenti (presidente, scrutatori e segretario), sia per il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni preliminari, successive o comunque connesse), sia per il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti).

Seggio ospedaliero (o sezione ospedaliera): ufficio di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio "ordinario" che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto.

Seggio speciale: ufficio composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera; degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto; degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva; degli elettori ammessi a votare a domicilio che abitano nelle vicinanze degli ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto assegnati allo stesso seggio speciale.

Seggio volante: ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio "ordinario" incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio.

Sezione sorteggiata per la stampa del voto elettronico: sezione sorteggiata, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5 del regolamento regionale n. 3/2016, nella quale al voto elettronico è associata la stampa dello stesso al fine esclusivo di consentire all'ufficio di sezione di compiere verifiche circa il regolare svolgimento delle operazioni di voto. In tali sezioni ogni apparecchio elettronico è dotato di un'urna non trasparente nella quale, automaticamente e contestualmente all'espressione del voto elettronico, confluisce la stampa del voto stesso.

Ufficio centrale: Ufficio centrale per il referendum consultivo costituito presso la Corte d'Appello di Milano, composto da una sezione della Corte, che proclama il risultato del referendum.

Ufficio provinciale: Ufficio provinciale per il referendum consultivo, composto da tre magistrati, costituito presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia nel cui ambito territoriale si trova il comune sede del seggio elettorale che, in base ai verbali dei seggi elettorali, riepiloga il risultato del referendum a livello provinciale.

Apparecchio elettronico: il dispositivo ed il relativo software che consentono il voto elettronico.

Memoria elettronica: supporto di memoria USB, esterna all'apparecchio elettronico, che contiene i dati criptati dei voti espressi e il conteggio degli stessi.

PARTE PRIMA L'UFFICIO DI SEZIONE

Capitolo I LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni.

In ogni sezione è costituito un ufficio per il referendum, ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34.

L'ufficio di sezione è composto da un presidente, tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente - e un segretario. Negli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto, oppure elettori ammessi a votare a domicilio, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (*art. 13, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34; art. 2 legge n. 199/1978*).

Per la validità delle operazioni dell'ufficio di sezione devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente (*art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352; art. 66, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361*).

§ 2. Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. – Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (*art. 40, primo comma, del T.U. n. 361/1957*).

L'art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino dall'ufficio prima che se ne siano concluse le operazioni.

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio di sezione.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione sono considerati pubblici ufficiali per ogni effetto di legge (*art. 40, ultimo comma, del T.U. n. 361/1957*).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo (*art. 112 del T.U. n. 361/1957*).

Capitolo II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo.

Il presidente dell'ufficio di sezione è nominato dal presidente della Corte d'appello (*art. 35, primo comma, del T.U. n. 361/1957*).

Se il presidente dell'ufficio di sezione, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della Corte d'appello ed il sindaco del comune dove ha sede la sezione alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'ufficio di sezione il sindaco o un suo delegato (*art. 35, quinto comma, del T.U. n. 361/1957*).

Nei casi di assenza o di impedimento che sopraggiungano dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente. (*art. 40, secondo comma, del T.U. n. 361/1957*).

§ 5. Compiti del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente dell'ufficio di sezione compie tutte le operazioni coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente (*art. 40, secondo comma, del T.U. n. 361/1957*).

Con riserva di illustrare in seguito le singole operazioni alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sulle difficoltà e gli incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e sulle proteste che gli vengano presentati nonché sulle contestazioni (*art. 66, primo comma; art. 71, primo comma, punto 1), del T.U. n. 361/1957*).

La sua decisione è provvisoria.

Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato all'Ufficio centrale costituito presso la Corte d'appello di Milano.

§ 7. Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza: a tal fine può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (*art. 44, primo comma, del T.U. n. 361/1957*).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria¹ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone. (*art. 44, secondo e terzo comma, del T.U. n. 361/1957*).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (*art. 44, quarto comma, del T.U. n. 361/1957*).

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (*art. 44, quinto comma, del T.U. n. 361/1957*).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (*art. 44, settimo comma, del T.U. n. 361/1957*).

Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto.

Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni si dà atto nel verbale di sezione (*art. 44, ultimo comma, del T.U. n. 361/1957*).

Nei riguardi della polizia esterna alla sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti ad ottemperare (*art. 44, sesto comma, del T.U. n. 361/1957*).

1 Si riporta qui di seguito, l'art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447: «Art. 57. - (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 ».

Infine il presidente, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (*art. 45, ultimo comma, del T.U. n. 361/1957*), attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 46.

Capitolo III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. Funzioni del vicepresidente.

Il vicepresidente coadiuva il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento (*art. 40, secondo comma, del T.U. n. 361/1957*).

Il presidente o il vicepresidente devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni del seggio (*art. 66, secondo comma, del T.U. n. 361/1957*).

Capitolo IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, dalla commissione elettorale comunale (*art. 4-bis, del testo unico sull'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*) o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, nel periodo compreso tra il 25° ed il 20° giorno precedenti quello della votazione (*art. 6, della legge 8 marzo 1989, n. 95*).

Quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione della sezione ovvero ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del testo unico n. 361/1957 (*art. 41, secondo comma, del T.U. n. 361/1957*).

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio. Tali operazioni, infatti, si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nella notte tra il sabato e la domenica.

Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica si assentassero, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il giorno precedente hanno svolto le funzioni di scrutatore per la mancanza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, si ritiene che questi possano riassumere le predette funzioni.

Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 10. Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori svolgono i seguenti principali compiti:

- identificare e registrare gli elettori che si presentano a votare;
- firmare i report riepilogativi dei risultati stampati dall'apparecchio elettronico, da allegare al verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
- firmare, nelle sole sezioni sorteggiate per la stampa del voto elettronico, le stampe del voto espresso elettronicamente ed apporre sulle medesime il bollo regionale di sezione;
- rimuovere dall'apparecchio elettronico le memorie elettroniche contenenti i voti in forma criptata, da inserire in apposita busta chiusa per il deposito presso la segreteria del comune;
- recapitare presso la segreteria del Comune il plico contenente il verbale e la busta contenente le memorie elettroniche.

(Cfr. art. 57, del T.U. n. 361/1957; art. 12, commi 5 e 6, del R.R. n. 3/2016).

§ 11. Funzione consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno parere al presidente del seggio nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione (*art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del T.U. n. 361/1957*) e qualora il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (*art. 44, settimo comma, del T.U. n. 361/1957*).

§ 12. Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni del seggio, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta (*art. 44, quinto comma, del T.U. n. 361/1957*).

Capitolo V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. Nomina del segretario dell'ufficio di sezione.

Il segretario dell'ufficio di sezione è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio medesimo, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui ha sede il seggio per i quali non esistano cause di esclusione e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (*art. 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53*).

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiunto, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto del segretario; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione stessa.

§ 14. Compiti del segretario dell'ufficio di sezione.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti al termine dello scrutinio effettuato dall'apparecchio elettronico, alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi con il verbale e le memorie elettroniche.

§ 15. Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell'apposito verbale [modello n. 13 (Ref.)].

Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare.

Nel verbale di ogni ufficio di sezione sono accertati e dichiarati i risultati del referendum.

Sulla base dei verbali di ciascun ufficio di sezione, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale adempiono ai loro rispettivi compiti per proclamare i risultati referendari.

E' quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari del verbale.

Nel verbale deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo regionale di sezione e della firma di

tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso.

In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali. (*Cfr. art. 104 T.U. n. 361/1957*)

Capitolo VI

IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

§ 16. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario. (*Cfr. art. 52 T.U. n. 361/1957*)

§ 17. Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(*Cfr. art. 9 legge n. 136/1976*)

§ 18. Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio.

§ 19. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

(Cfr. art. 9, terzo comma, legge n. 136/1976)

§ 20. Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena l'apparecchio elettronico utilizzato per la votazione è riportato immediatamente nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e consegnato al rispettivo presidente, che lo riposiziona nella cabina e ripristina i collegamenti via cavo per il voto in cabina.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento.

(Cfr. art. 9, settimo comma, legge n.136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n.1/2006)

Capitolo VII

I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI PRESENTI IN CONSIGLIO REGIONALE PRESSO LA SEZIONE

§ 21. Designazione dei rappresentanti presso la sezione.

I partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale hanno facoltà di designare due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, fermo restando che alle operazioni di voto e di scrutinio presso l'ufficio di ciascuna sezione può assistere, ove lo richieda, un solo rappresentante: l'effettivo o, in mancanza, il supplente (*art. 13, quinto comma, della l.r. n.34/1983; art. 19, secondo comma, della L. 352/70*).

Alle designazioni del rappresentante presso i seggi provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico, la quale deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito dal presidente o dal segretario provinciale di ciascun partito o gruppo politico (*art. 13, sesto comma, della legge regionale n. 34 del 1983*).

Alle stesse designazioni, ovviamente, gli anzidetti presidenti o segretari di partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale possono provvedere anche direttamente.

Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990².

Le designazioni possono essere presentate, entro il giorno di venerdì precedente la votazione, al segretario del Comune, il quale ne curerà la trasmissione ai presidenti di seggio, nelle ore antimeridiane del giorno di sabato seguente, insieme agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio; oppure possono essere presentate, il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio da parte degli stessi rappresentanti (art. 25, primo comma, e art. 30, n.6, del TU n. 361/1957).

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio:

- l'elenco delle persone già delegate con mandato che non hanno ancora designato rappresentanti;
- l'elenco dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale che, direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato, potranno designare rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve godere del diritto di elettorato attivo, cioè deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano;
- 2) il rappresentante deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 3) l'atto di designazione dei rappresentanti deve essere fatto per iscritto e la firma del soggetto designante (presidente/segretario del partito/gruppo politico o persona delegata con mandato) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990;
- 4) l'atto di designazione dei rappresentanti, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito a tale persona dal presidente/segretario del partito/gruppo politico.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari; le designazioni possono tuttavia riferirsi anche a seggi elettorali ubicati in comuni al di fuori del territorio di competenza del pubblico ufficiale.

2 Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990:

"Sono competenti ad eseguire le autenticazioni (...) i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti (...) i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, ad ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti designati per il proprio seggio.

(Cfr. artt. 25, primo comma, e 30, n. 6, T.U. n. 361/1957).

§ 22. Facoltà dei rappresentanti presso la sezione.

I rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono votare nel seggio dove esercitano le funzioni di rappresentante, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio regionale;
- c) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- d) possono apporre la loro firma:
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

(Cfr. artt. 26, primo comma, 48, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

(Cfr. *Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in G. U. n. 71 del 26 marzo 2014*)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. art. 9, quarto comma, legge n.136/1976; art.53, primo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. art. 64, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 23. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti.

I rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale - al pari dei componenti del seggio - durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.

Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

§ 24. Sanzioni per i rappresentanti presso la sezione.

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni *(art. 26, secondo comma, del T.U. n. 361/1957)*.

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 *(art.104, sesto comma, del testo unico n.361)*.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Capitolo VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 25. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio.

La mattina del giorno di insediamento dell'ufficio di sezione, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:

- 1) gli apparecchi elettronici dotati di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento (pulsante in uso al Presidente, cavi USB di collegamento, memoria elettronica, etc.), e delle urne in caso di sezione sorteggiata per la stampa del voto elettronico;
- 2) il codice di sicurezza che identifica la versione del software certificata da Regione Lombardia;
- 3) le buste sigillate contenenti il codice PIN per l'associazione degli apparecchi alla sezione elettorale;
- 4) il bollo regionale di sezione, in plico sigillato;
- 5) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 6) la copia della predetta lista da affiggere nella sala della votazione, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale;
- 7) il manifesto con le principali sanzioni penali, da affiggere nella sala della votazione;
- 8) il manifesto di convocazione dei comizi, nel quale è riportato integralmente il testo del quesito sottoposto a referendum, da affiggere nella sala della votazione;
- 9) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 10) le designazioni dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale già presentate al segretario comunale; l'elenco delle persone già delegate con mandato del presidente/segretario di partito/gruppo politico che non hanno ancora designato rappresentanti; l'elenco dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale che, direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato, potranno designare rappresentanti al presidente del seggio;
- 11) gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio ivi compresi i modelli per la certificazione dell'avvenuta votazione, per le dichiarazioni degli elettori ammessi al voto in sezione diversa da

quella di iscrizione, per le dichiarazioni degli accompagnatori in caso di voto assistito;

12) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio;

13) l'elenco contenente i nominativi dei tecnici informatici che possono essere autorizzati dal presidente del seggio ad accedere alla sezione elettorale.

(cfr. art. 8, comma 3, del regolamento regionale 10 febbraio 2016, n. 3)

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale [modello n. 11 (Ref.)] in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal Presidente, l'altro è consegnato al sindaco o suo delegato.

Le operazioni di installazione e inizializzazione dell'apparecchio elettronico devono essere effettuate il sabato pomeriggio dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

(cfr. art. 9, comma 2, R.R. n. 3/2016)

Il plico contenente il bollo regionale di sezione deve essere aperto il sabato pomeriggio dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

§ 26. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori.

Il presidente, oltre al materiale elettorale illustrato al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi relativi alle seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco;
(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

3) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

4) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

5) elettori che hanno perso il diritto elettorale con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi;

(Cfr. artt. 32, primo comma, numeri 2 e 3, e 32-ter D.P.R. n. 223/1967)

6) elettori naviganti (marittimi e aviatori) della sezione che hanno chiesto di votare in altro comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

7) elettori ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:

a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;

b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune o in altri comuni;

c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali, dello stesso comune o di altri comuni, aventi dimora nel territorio della sezione.

(Cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006)

§ 27. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti.

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

- 1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione;
- 2) i verbali, le buste e le liste elettorali aggiunte occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante;
- 3) un bollo regionale di sezione aggiuntivo, in plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante, da utilizzare esclusivamente per le operazioni di raccolta del voto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio e per timbrare il certificato di avvenuta espressione del voto. I predetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal sindaco al presidente di seggio: quest'ultimo custodirà personalmente quello per le operazioni del seggio volante oppure consegnerà quello per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale.

(Cfr. artt. 51, 52 e 53, T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9, legge n. 136/1976; art. 1, D.L. n. 1/2006)

§ 28. Arredamento della sala della votazione.

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori;

(Cfr. art. 42, primo, secondo e terzo comma, T.U. n. 361/1957)

b) Tavolo del seggio

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

(Cfr. art. 42, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

La distanza fra la postazione del presidente e le cabine elettorali deve essere tale da consentire il collegamento fra gli apparecchi elettronici e il pulsante ad uso del Presidente nonché il posizionamento delle urne ove previste.

c) Cabine per l'espressione del voto

In ogni seggio devono essere installate almeno due cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto al fine di potervi installare gli apparecchi elettronici per la votazione.

Nelle sezioni sorteggiate per la stampa del voto elettronico, l'urna dell'apparecchio deve essere posizionata all'esterno delle cabine nel modo ritenuto più funzionale dal Presidente del seggio ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

d) Apparecchi elettronici per la votazione

In ogni seggio devono esserci almeno due apparecchi elettronici per ciascun referendum; nelle sezioni sorteggiate per la stampa del voto elettronico gli apparecchi sono dotati di un'urna non trasparente destinata a ricevere, automaticamente, le stampe del voto.

Ogni apparecchio è corredato di una memoria elettronica (USB), un dispositivo (pulsante) in uso al Presidente per l'attivazione della singola operazione di voto, una batteria esterna, un carica batterie, sigilli di protezione provvisti di numero identificativo, manuale d'uso, una busta contenente il codice PIN per l'associazione dell'apparecchio alla sezione.

e) Pulsante di attivazione in uso al Presidente della sezione

Il presidente ha in dotazione un pulsante da posizionare sulla propria postazione, collegato via cavo all'apparecchio di voto (un pulsante per ogni apparecchio). Il pulsante permette di:

- ✓ attivare la singola procedura di voto, dopo aver disposto l'ammissione dell'elettore in cabina;
- ✓ verificare, attraverso un led colorato, lo stato della votazione. Di seguito si riporta, per ciascun colore, lo stato corrispondente della votazione:
 - ROSSO: indica che la votazione non è ancora aperta (prima delle ore 7 di domenica) o che è stata chiusa (dopo le ore 23 di domenica);
 - VERDE: indica che la singola procedura di voto non è attiva ed è quindi possibile ammettere l'elettore al voto presso la cabina corrispondente. Contestualmente all'ammissione dell'elettore, il presidente attiva la procedura di voto premendo il pulsante;

- **GIALLO:** indica che la singola procedura di voto è attiva. Quando l'elettore ha terminato la votazione l'apparecchio torna automaticamente allo stato di cui al punto precedente (procedura di voto non attiva) ed il led ritorna di colore verde.

ATTENZIONE: l'assenza di colore del led durante la votazione indica che il dispositivo è scollegato o guasto.

f) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

g) Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini

Al fine di assicurare la libertà e segretezza dell'espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

§ 29. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente del seggio ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto di convocazione dei comizi, nel quale è riportato il quesito referendario;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante dei partiti;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve altresì controllare:

- che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante;
- che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;

- in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
- infine, che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo³.

§ 30. Custodia della sala della votazione.

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Deve, perciò, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

Capitolo IX LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

§ 31. Insediamento dei componenti del seggio.

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina. Il presidente deve pertanto accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si veda al paragrafo 9.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare il seggio ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui al paragrafo 9.

(Cfr. art. 13, commi 1 e 2, della l.r. n. 34/1983; artt. 30, n. 5, 41 e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 32. Ammissione dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale.

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale in base alle designazioni

³ Il simbolo è riportato nell'allegato A del D.P.R. n. 503/1996.

che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale e della regolarità della loro designazione, con le modalità di cui al paragrafo 21.

La presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 21. Dell'intervento dei rappresentanti deve farsi menzione nel verbale del seggio.

(Cfr. art. 13, commi 5 e 6, della l.r. n.34/1983; art. 19, comma 2, della L. 352/1970; art. 25, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che sono in possesso di idoneo documento di identificazione nonché, nei casi previsti, di un altro documento che dà diritto di votare nella sezione, cioè:

- di una sentenza (ex art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957);
- dell'attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967).

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge;
- 4) i tecnici informatici autorizzati dal presidente.

(Cfr. art. 44, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957; art. 26 bis comma 7, lettera e), della l.r. n. 34/1983 e art. 8, comma 3, del R.R. n. 3/2016)

§ 34. Accesso nella sala della votazione.

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività dell'ufficio di sezione, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'ufficio di sezione da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione di cui al paragrafo 7.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese.

(Cfr. artt. 42, terzo comma, 43, secondo comma, e 44 T.U. n. 361/1957)

Capitolo X

SANZIONI PENALI

§ 35. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione.

Al momento dell'insediamento dell'ufficio di sezione è opportuno che il presidente:

- esorti gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima precisione e imparzialità;
- richiami l'attenzione sulle sanzioni penali alle quali i componenti stessi possono andare incontro nel caso di infrazioni alle norme della legge elettorale.

(Cfr. artt. 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 T.U. n. 361/1957)

§ 36. Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di votazione e di scrutinio.

Le norme di legge prevedono sanzioni penali a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio presso il seggio.

(Cfr. artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 T.U. n. 361/1957)

Le disposizioni richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

§ 37. Chi può promuovere l'azione penale.

Il presidente del seggio - o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente - nella veste di pubblico ufficiale:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perché ne faccia denuncia; se le infrazioni sono

commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione.

(Cfr. artt. 40 e 44 T.U. n. 361/1957; art. 331, codice di procedura penale)

Capitolo XI

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ATTIVAZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRONICI

§ 38. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di sezione, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze illustrate al paragrafo 28.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale.

§ 39. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione.

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (§ 26, n. 1, 3, 4, 5, 6 e 7), effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota degli elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 51, terzo comma, lett. a), T.U. n. 361/1957)

- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8, terzo comma, lett. a), legge n. 136/1976)

- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;

(Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)

- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957)

- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;
- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;
- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

Capitolo XII
LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE
OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO
SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

§ 40. Insediamento dei componenti del seggio speciale.

L'insediamento del seggio speciale costituito nella circoscrizione di una sezione elettorale avviene contemporaneamente all'insediamento del seggio della sezione stessa, cioè alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione.

§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale.

Il presidente del seggio speciale, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva, l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati o detenuti.

Analogamente deve comportarsi il presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio speciale, comunica agli altri due componenti l'orario concordato per la raccolta del voto.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente (§ 42).

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 42. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante.

Il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati.

Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, deve programmare, almeno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio, comunica agli altri due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) l'orario concordato per la raccolta del voto.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'affluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Qualora il seggio volante debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, il presidente deve provvedere, se possibile, congiuntamente, cioè con un'unica uscita.

In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio.

§ 43. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante.

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento deve effettuare il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

Capitolo XIII

ATTIVAZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRONICI

§ 44. Apertura del plico sigillato contenente il bollo regionale di sezione.

Compite le operazioni di cui ai capitoli precedenti, nella stessa giornata di sabato, il presidente:

- fa constatare ai componenti del seggio che il plico contenente il bollo regionale di sezione è perfettamente chiuso;
- apre il plico;
- fa prendere nota al segretario, nel verbale, del numero riportato nel bollo regionale di sezione stesso.

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati esclusivamente da parte dei seggi speciali o volanti per lo svolgimento delle operazioni di voto e per timbrare il certificato di avvenuta espressione del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione o ammessi a votare al proprio domicilio (§ 27, n. 3).

§ 45. Installazione e inizializzazione degli apparecchi elettronici.

Nella stessa giornata di sabato, il presidente procede alle operazioni di installazione e di inizializzazione degli apparecchi elettronici assistito, in caso

di necessità, da un tecnico informatico autorizzato previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento.

A tal fine, le operazioni e le verifiche da compiere sono, nell'ordine, le seguenti:

- a) apertura del contenitore dell'apparecchio elettronico, verifica dell'integrità dell'apparecchio e della completezza della sua dotazione;
- b) verifica che i dati della sezione elettorale riportati sulla busta contenente il codice PIN per l'associazione dell'apparecchio alla sezione siano corretti; in caso contrario, il presidente riconsegna la busta alla segreteria del Comune che provvede alla sua sostituzione;
- c) installazione dell'apparecchio elettronico e di tutte le sue componenti, compresa la memoria elettronica (USB), all'interno della cabina;
- d) accensione dell'apparecchio elettronico, da associare alla sezione elettorale tramite inserimento del codice PIN; al termine dell'operazione di associazione, il presidente ripone il codice PIN all'interno della relativa busta, la sigilla apponendovi il bollo regionale di sezione e la custodisce nel contenitore dell'apparecchio.

ATTENZIONE: OGNI CODICE PIN DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER UN SOLO APPARECCHIO ELETTRONICO; IL PRESIDENTE AVRÀ PERTANTO CURA DI EVITARE CHE IL CODICE PIN VENGA RIUTILIZZATO PER ASSOCIARE UN ALTRO APPARECCHIO;

- e) verifica, mediante il report stampato in automatico dall'apparecchio elettronico, che:
 - la sezione associata all'apparecchio sia corretta;
 - sul report siano indicati il codice PIN del Presidente per l'attivazione delle funzionalità dell'apparecchio ed il codice PIN per attivare/disattivare la procedura di voto fuori dalla sezione (es. raccolta voto a domicilio);
 - il codice "Macchina di votazione" sia diverso dai codici degli altri apparecchi presenti nella medesima sezione;
 - il software dell'apparecchio corrisponda al software certificato dal soggetto incaricato dalla Giunta regionale. A tal fine, il codice definito "Codice di sicurezza" deve corrispondere a quello fornito dalla Regione per il tramite del Comune.

ATTENZIONE: SE DALLE SUDETTE VERIFICHE EMERGONO ANOMALIE, IL PRESIDENTE FA INTERVENIRE IL TECNICO INFORMATICO AFFINCHÉ SI POSSA PROCEDERE ALLA RIPETIZIONE DELLA PROCEDURA CON IL CODICE PIN CORRETTO;

- f) analisi delle componenti dell'apparecchio elettronico utilizzando la funzione di diagnostica mediante le istruzioni a video; verifica del relativo esito mediante il report stampato dal dispositivo;

- g) attivazione della procedura per la simulazione del voto al fine di verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio in tutte le fasi:
- apertura della votazione con stampa della verifica di assenza di voti;
 - almeno tre prove di voto con, in caso di sezione sorteggiata per la stampa del voto elettronico, stampa dei singoli voti depositati nell'urna dell'apparecchio;
 - chiusura della votazione con stampa del report riepilogativo del risultato del voto e, nel caso di sezione sorteggiata per la stampa del voto elettronico, confronto con le stampe dei voti estratte dall'urna;
- h) azzeramento dei voti di test mediante la procedura di verifica di assenza di voti; stampa del report di verifica dell'assenza di voti memorizzati, da sottoscrivere in caso di esito positivo (in caso contrario occorre fare intervenire il tecnico informatico);
- i) disattivazione guidata a video dell'apparecchio e successivo collegamento alla presa elettrica predisposta nella sezione per assicurare la ricarica delle batterie durante la notte.

Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di installazione e di inizializzazione degli apparecchi elettronici nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala.

Delle operazioni di cui al presente paragrafo deve essere dato atto nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione, allegando una copia della reportistica stampata (l'altra copia andrà separata per essere allegata all'altro esemplare del verbale).

Le stampe dei voti estratte dall'urna dell'apparecchio sono allegate alla copia del verbale da trasmettere all'Ufficio Provinciale. Sia sulla reportistica sia sulle stampe dei voti deve essere apposto il bollo regionale di sezione.

Ai suddetti fini si utilizza una busta contenuta nel materiale di cancelleria sulla quale viene apposta la dicitura "Reportistica operazioni preliminari alla votazione".

(Cfr. artt. 7, commi 6 e 7, 9, commi 2, 3 e 4, del RR n. 3/2016)

§ 46. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala.

Il Presidente, dopo avere compiuto le operazioni di cui sopra, assicura che tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo regionale di sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; ecc.) sia riposto nella Busta n. 2 (Ref.). In tale busta il presidente inserisce altresì il report di cui alla lettera e) del paragrafo 45, contenente i due codici PIN, sottoscritto dal presidente e dal vice presidente e sul quale è apposto il bollo regionale di sezione. La busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che l'urna destinata a contenere la stampa dei voti elettronici laddove previsto è vuota;
- rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;
- fa sfollare la sala;
- procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- si assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;
- con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata. Su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala (si suggerisce di lasciare le luci accese nella sala), chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- infine, prende accordi con la Forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

PARTE TERZA OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Capitolo XIV LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 47. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica.

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate nei paragrafi 9 e 31.

Alla stessa ora anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del sabato. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si vedano gli stessi paragrafi 9 e 31.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale.

§ 48. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale.

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre sono integri;
- verifica che l'apparecchio elettronico e le sue componenti sono integri;
- se la sezione è stata sorteggiata per la stampa del voto elettronico, fa constatare che l'urna di ciascun apparecchio è vuota.

§ 49. Operazioni relative alla riattivazione degli apparecchi elettronici.

Il presidente assicura che l'apparecchio elettronico sia posizionato nella cabina e collegato alle sue componenti; attiva il test di verifica della perfetta funzionalità del sistema secondo la medesima procedura di diagnostica del sabato (*paragrafo 45, lett. f*)).

Il presidente deve apporre i sigilli all'apparecchio elettronico in modo da impedire la rimozione non autorizzata della memoria elettronica e delle altre componenti esterne.

Ove presente deve altresì chiudere l'urna mediante gli appositi sigilli in dotazione.

Il presidente annota sul verbale il numero identificativo di tutti i sigilli apposti.

(*cfr. art.9, comma 5, R.R. n. 3/2016*)

Durante le operazioni di votazione e di scrutinio il presidente deve assicurare la custodia e la segretezza dei codici PIN di cui al paragrafo 45, lettera e), al fine di evitarne qualsiasi indebito utilizzo da parte di persone estranee all'ufficio di sezione.

Delle operazioni di cui al presente paragrafo deve essere dato atto nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione, allegando una copia della reportistica stampata (l'altra copia andrà separata per essere allegata all'altro esemplare del verbale).

§ 50. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale.

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo regionale di sezione, da utilizzare per timbrare il certificato di avvenuta espressione del voto;
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto;

L'apparecchio elettronico per la raccolta dei voti nei luoghi di cura o di detenzione (e presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura), con il codice PIN di abilitazione al voto in sostituzione del pulsante e le necessarie componenti, saranno consegnati solo successivamente all'apertura della fase di voto da parte del Presidente della sezione ordinaria (*par. 51*).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all.1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), della consegna dell'apparecchio elettronico al presidente del seggio speciale.

Capitolo XV LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 51. Apertura della votazione.

Alle ore 7 della domenica il Presidente esegue il processo di apertura della votazione sull'apparecchio elettronico verificando dal report stampato automaticamente che non siano presenti voti già espressi. Il suddetto report stampato in duplice copia deve essere firmato da almeno due componenti del seggio, timbrato con il bollo regionale di sezione e allegato al verbale (l'altra copia andrà separata per essere allegata all'altro esemplare del verbale). Terminata correttamente la procedura, il pulsante in uso al Presidente è di colore verde.

Il Presidente dichiara aperta la votazione.

Il Presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione. Ogni elettore, pertanto:

- a) si recherà nella cabina elettorale per esprimere il voto tramite l'apparecchio elettronico abilitato dal Presidente;
- b) potrà manifestare il proprio voto attraverso la scelta di una delle seguenti opzioni di voto: "SI", "NO", "SCHEDA BIANCA", visualizzate sullo schermo dell'apparecchio elettronico.

(*Cfr. art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, del R.R. n. 3/2016*)

Il Presidente dovrà anche avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina, dovranno confermare la preferenza espressa elettronicamente e che, in caso di mancata corrispondenza della preferenza

espressa con l'intenzione di voto, avranno la facoltà di ripetere una sola volta l'espressione del voto.

(Cfr. art. 10, comma 6, del R.R. n. 3/2016)

Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 58.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio.

§ 52. Ammissione degli elettori alla votazione.

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione.

(Cfr. art. 57, primo comma, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di P. S., gli addetti al servizio elettorale e tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

Se si verificano affollamenti all'ingresso dell'edificio nel quale sono ubicati più seggi elettorali, i presidenti di quei seggi possono dare direttive agli agenti della forza pubblica affinché distribuiscano gli elettori in colonna, a seconda della sezione di appartenenza.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento.

Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre a questi, sono ammessi a votare nella sezione:

1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune;

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

3) i componenti del seggio;

4) i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale;

5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio;

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 19, secondo comma, legge n. 352/1970)

6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dalla competente autorità sanitaria;

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

7) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)

8) i naviganti (marittimi e aviatori), in possesso:

a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o

aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;

- b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere aggiunti in calce alla lista sezionale; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(Cfr. art. 48, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 7 e 8 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta.

(Cfr. artt. 49, secondo comma, e 50, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 53. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione da tre a cinque anni e la multa da 258 a 1.291 euro per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

(Cfr. art. 103, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 54. Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:
 - le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore;

- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
- 2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;
- 3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del T.U. n. 361/1957;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.

(Cfr. art. 57 T.U. n. 361/1957)

§ 55. Sottoscrizione della dichiarazione per gli elettori ammessi a votare in sezione diversa da quella di iscrizione o esibizione di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco).

Dopo l'identificazione, l'elettore è ammesso a votare.

Se però l'elettore rientra in una delle categorie di cui ai numeri 3, 4, 5 e 7 del paragrafo 52, prima di essere ammesso al voto, deve compilare e sottoscrivere un apposito modulo nel quale dichiara il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (se noto anche il numero della sezione) e che, con riferimento alla consultazione referendaria in svolgimento, non ha già espresso il proprio voto presso la sezione nelle cui liste è iscritto o presso qualsiasi altra sezione del territorio regionale. Tale modulo, reso disponibile dal comune sul proprio sito istituzionale, è consegnato dal presidente del seggio nei casi in cui l'elettore ne sia sprovvisto.

La suddetta dichiarazione è trattenuta dal presidente e allegata alla copia del verbale da trasmettere all'Ufficio Provinciale.

L'elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di una attestazione del sindaco (§ 52, numeri 1 e 2).

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo regionale di sezione.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo.

Il navigante (marittimo o aviatore) ammesso a votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 52 (n. 8, lett. a) e b)): tali documenti devono essere trattenuti dal presidente del seggio e allegati alla copia del verbale da trasmettere all'Ufficio Provinciale.

§ 56. Abilitazione dell'apparecchio elettronico al voto.

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione di cui ai paragrafi 54 e 55, il presidente del seggio invita l'elettore a recarsi nella cabina elettorale per l'espressione del voto e, contestualmente, abilita l'apparecchio elettronico utilizzando il pulsante presso la propria postazione.

(cfr. art. 10, comma 2, R.R. n. 3/2016).

In caso di svolgimento contemporaneo di più referendum e di presenza di due apparecchi elettronici nella medesima cabina elettorale, il presidente deve preventivamente accertare la volontà dell'elettore di votare per tutti i referendum. Dei referendum ai quali l'elettore non partecipa si deve prendere atto nella lista sezionale a fianco del nome dell'elettore.

Il Presidente procede quindi ad abilitare gli apparecchi elettronici corrispondenti ai referendum per i quali l'elettore ha manifestato la volontà di votare.

§ 57. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 96/2008)

§ 58. Espressione del voto all'interno della cabina attraverso l'utilizzo dell'apparecchio elettronico.

L'elettore si deve recare in cabina per l'espressione del voto.

Il voto è espresso in modalità elettronica attraverso l'utilizzo dell'apparecchio posto all'interno della cabina.

Dopo che l'elettore ha selezionato sullo schermo "INIZIA", l'apparecchio visualizza il testo del quesito referendario e tre distinte opzioni di voto: "SI", "NO", "SCHEMA BIANCA".

L'elettore esprime il proprio voto mediante la scelta di una delle tre opzioni visualizzate sullo schermo.

Se la scelta effettuata corrisponde all'intenzione di voto, l'elettore conferma la scelta selezionando "VOTA". In tal caso, l'operazione di voto è terminata.

Se, invece, la scelta effettuata non corrisponde all'intenzione di voto, l'elettore seleziona "CAMBIA" [*ATTENZIONE: Questa possibilità è concessa all'elettore una sola volta*]. L'apparecchio visualizza nuovamente il testo del quesito referendario e le tre opzioni di voto: "SI", "NO", "SCHEMA BIANCA".

L'elettore esprime il proprio voto selezionando una delle tre opzioni, senza necessità di conferma. L'operazione di voto è terminata.

L'apparecchio elettronico consente al presidente di verificare, mediante l'utilizzo del pulsante, che l'elettore ha concluso l'operazione di voto: il led del pulsante da giallo ritorna verde e l'apparecchio è automaticamente disabilitato fino alla successiva abilitazione da parte del presidente.

(cfr. art. 10, commi 3, 4, 5, 6 e 9, del R.R. n. 3/2016)

Nelle sezioni sorteggiate per la stampa del voto elettronico, al termine dell'espressione del voto, l'apparecchio elettronico stampa il voto espresso che viene automaticamente depositato all'interno dell'urna collegata al medesimo apparecchio.

(cfr. artt. 5 e 10, comma 8, del R.R. n. 3/2016)

Per qualsiasi malfunzionamento dell'apparecchio elettronico, il presidente sospende l'accesso degli elettori alla relativa cabina e provvede immediatamente a far intervenire il tecnico informatico autorizzato, dando atto dell'attività svolta nel verbale di sezione.

(cfr. art. 10, comma 10, del R.R. 3/2016)

Il presidente che trascura, o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

(Cfr. art. 111 T.U. n. 361/1957)

Il Presidente fa attestare che l'elettore ha votato invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione e il certificato di avvenuta votazione.

§ 59. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.

Nel corso della votazione, a determinate ore, deve essere rilevata e comunicata al comune, che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Regione, l'affluenza degli elettori alle urne per ciascun referendum in contemporaneo svolgimento.

Le notizie da fornire, nel giorno e negli orari specificati, sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 23.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

Capitolo XVI

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

§ 60. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

- a) una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore del comune;

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

- b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco.

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

In tali casi, il presidente del seggio, prima di disporre l'accesso dell'elettore alla cabina, deve:

- prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità; degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo regionale di sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione del comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

§ 61. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti dei partiti; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del comune o, nel solo caso del presidente, in un altro comune della regione.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi presenti in Consiglio regionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico possono

votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione dello stesso comune o di altri comuni della regione.

Le agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto previste per gli ufficiali e agenti della forza pubblica sono applicabili anche ai funzionari di pubblica sicurezza e, in genere, agli appartenenti alla Polizia di Stato nonché ai militari comandati in servizio di ordine pubblico.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui al paragrafo 55.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale, nonché del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 1489 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 55, "Codice dell'ordinamento militare")

§ 62. Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia e gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. Fanno parte di Corpi militarmente organizzati anche le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

Possono votare in qualsiasi sezione del predetto comune, con precedenza rispetto agli elettori della sezione stessa, previa identificazione personale.

In ogni caso, per votare devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui al paragrafo 55.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità dei predetti elettori appartenenti a corpi militari, nonché del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente del seggio in una lista elettorale aggiunta [modelli n. 20 (Ref.)/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 20 (Ref.)/f, per gli elettori di sesso femminile]. I militari non possono recarsi nei seggi elettorali inquadrati o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei ai predetti Corpi militari, i comandanti di reparto devono predisporre un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente: (con indicazione delle generalità), presta servizio militare nel (con indicazione del reparto), di stanza nel Comune di (con indicazione del comune), apponendovi la propria firma e il timbro del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la predetta dichiarazione attesterà, inoltre, il comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

Sulla dichiarazione esibita dall'elettore il presidente del seggio appone il bollo regionale di sezione.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del Corpo oltre che fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune dove si trovano. In tal caso, non occorre alcuna dichiarazione, ma è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente del quale il militare sia già in possesso.

Sul foglio di licenza, o documento equivalente, il presidente del seggio appone il bollo regionale di sezione.

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1490 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare")

§ 63. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco.

I naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

I marittimi o aviatori, per essere ammessi al voto, devono presentare i documenti indicati nel paragrafo 52, n. 8.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco, nonché del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente nella stessa lista elettorale aggiunta [modelli n. 20 (Ref.)/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 20 (Ref.)/f, per gli elettori di sesso femminile] utilizzata per i militari.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

§ 64. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche.

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria, anche in precedenza per altri scopi; oppure
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale da trasmettere all'Ufficio Provinciale.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

§ 65. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore.

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare materialmente e autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) l'apposizione della sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito" sulla tessera elettorale del portatore di handicap. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell'elettore portatore di handicap;
- c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;
- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dalla competente autorità sanitaria, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il

certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Il presidente, pertanto, prima di ammettere l'elettore al voto assistito, deve assicurarsi che l'accompagnatore sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento. A tal fine, il presidente fa compilare e sottoscrivere dall'accompagnatore un apposito modulo (vedi facsimile allegato) nel quale dichiara:

- ❖ il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (e se noto anche il numero della sezione elettorale);
- ❖ che ha il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- ❖ che non ha già svolto, per la consultazione in svolgimento, la funzione di accompagnatore;
- ❖ che, pertanto, esercita la funzione di accompagnatore solamente per assistere l'elettore (generalità dell'elettore accompagnato).

La suddetta dichiarazione è trattenuta dal presidente e allegata al verbale da trasmettere all'Ufficio Provinciale.

Il presidente deve, inoltre, accertare, interpellando l'elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "MOTIVO SPECIFICO" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d)*.

(Cfr. artt. 55 e 56, primo e secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R. n. 299/2000)

* La giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 14 maggio 1983, n. 154; 20 giugno 1983, n. 251; 22 settembre 1987, n. 568; 6 giugno 1990, n. 505; 14 dicembre 1992, n. 1499; 30 giugno 1997, n. 768; 19 marzo 2001, n. 1520; 13 gennaio 2011, n. 159; 21 marzo 2011, n. 1721; 23 aprile 2015, n. 2359), si è pronunciata numerose volte e univocamente in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", e, quindi, alla natura delle infermità che consentono di recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore, nonché in merito alla idoneità delle certificazioni mediche presentate dall'elettore, agli accertamenti comunque demandati al presidente di seggio, anche in caso di presentazione di certificati medici, e alla necessità di descrivere adeguatamente nel verbale del seggio i motivi dell'ammissione al voto assistito.

Tale giurisprudenza, in sintesi, ha affermato i seguenti principi:

- l'espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", manifesta l'intento legislativo di non delimitare in modo rigoroso l'ambito delle menomazioni che ostacolano l'esercizio del voto, ma tale apertura analogica, pur consentendo di attribuire rilievo anche a situazioni "atipiche", va riferita ai soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, l'amputazione degli arti superiori e la paralisi.

Solo tali condizioni patologiche, infatti, identificando precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda, giustificano il ricorso al voto assistito;

- la predetta espressione legislativa fa intendere che, ai fini dell'ammissione al voto assistito, deve essere compiuto un duplice accertamento, congiuntamente riferito alla natura fisica dell'infermità e alla sua attitudine ad impedire (e non solo a rendere più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto - spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento fisico assoluto che non consente all'elettore di votare personalmente. Il presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;
- i principi costituzionali di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto impongono di limitare le ipotesi in cui un soggetto diverso dall'elettore (non importa se da questi liberamente scelto) possa assistere all'attività di espressione del voto;
- la tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dalla legge dalle quali si presume l'incapacità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità, per l'evidenza dell'impedimento, rende superflua l'allegazione di certificazione medica, così come esclude alcun diverso apprezzamento da parte del presidente del seggio;
- non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l'ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l'analogia, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto. Se il presupposto per l'ammissione al voto assistito è la presenza di un impedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, va pertanto esclusa la rilevanza delle patologie o alterazioni di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettuale (quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale), perché in tali casi l'assistenza dell'accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali dichiarative di una volontà regolarmente e autonomamente formata, ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell'elettore;
- la certificazione medica prodotta dall'elettore costituisce atto di certezza privilegiata e vincola quindi il presidente del seggio solo per quanto concerne la natura dell'infermità e non anche sulla portata pratica dell'infermità stessa quale concreto impedimento alla materiale espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;
- la valutazione medica riportata nel certificato presentato dall'elettore non lascia margini di scelta al presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore stesso non è materialmente in grado di votare, salvo il caso che la certificazione risulti "ictu oculi" falsa o comunque non veritiera;
- al presidente di seggio non compete l'onere di una verifica autonoma in presenza di certificazione sanitaria, attestante una affezione che incide profondamente sulla capacità manuale dell'elettore (ad es., "tremore agli arti superiori da morbo di Parkinson"), assolutamente univoca nell'indicare le ragioni del ricorso all'ausilio di un accompagnatore nelle operazioni di voto;
- il giudizio, contenuto in un certificato medico, sulla necessità di un accompagnatore ai fini dell'espressione del voto non esime il presidente del seggio dall'attestare nel verbale di sezione la sussistenza di un'impossibilità per l'elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l'ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere dal verbale medesimo;
- non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, soprattutto con riferimento a quelle patologie il cui effetto preclusivo all'esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta; frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano; tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l'esercizio del diritto di voto; ecc.). Il presidente del seggio, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni fino a disattendere la certificazione esibita allorché sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

Capitolo XVII

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 66. Elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto elettronico, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si

prolungano più dello stretto necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Se è stato disposto l'allontanamento dalla cabina dell'elettore, il presidente del seggio disabilita l'apparecchio elettronico mantenendo premuto il pulsante per il tempo necessario (10 secondi) a fare ritornare il led di colore verde.

Nel caso di raccolta del voto da parte dei seggi speciali e volanti, la disabilitazione dell'apparecchio avviene tramite l'utilizzo dello stesso codice PIN utilizzato per l'abilitazione al voto. L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore riammesso a votare successivamente dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

L'elettore non più riammesso non dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti e la sua mancata partecipazione al voto dovrà essere annotata accanto al nominativo dell'elettore nell'apposita lista di sezione.

(Cfr. art. 10, comma 7, del R.R. 3/2016 e art. 44, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 67. Astensione dell'elettore alla partecipazione ad una delle votazioni in contemporaneo svolgimento. Rifiuto di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta.

In caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, l'elettore può astenersi dalla partecipazione al voto per uno o più di essi.

In tal caso il Presidente avrà cura di attivare esclusivamente l'apparecchio elettronico destinato alla votazione alla quale l'elettore ha manifestato la volontà di partecipare.

Gli scrutatori prendono pertanto nota nella lista sezionale a fianco del nome dell'elettore, dei referendum cui il predetto non partecipa e per i quali non può quindi essere considerato come votante.

A parte questo caso, nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e di registrazione dell'elettore (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore) può verificarsi che l'elettore rifiuta di entrare in cabina per esprimere il voto attraverso l'apparecchio elettronico.

In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo 80. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ciascun referendum, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale occorre provvedere, all'interno di tale documento, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON

VOTANTE”). Di tale operazione deve darsi riscontro nell’apposito paragrafo nel verbale.

Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell’elettore da parte del presidente o degli scrutatori non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi.

Può, inoltre, verificarsi che l’elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell’elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l’elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(Cfr. artt. 66, primo comma, e 87, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Capitolo XVIII

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 68. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere

Gli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, per votare nella sezione ospedaliera devono esibire l’attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l’avvenuta inclusione nell’elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati.

(Cfr. artt. 51, terzo comma, e 52, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio alle liste elettorali.

Per le sezioni ospedaliere, il sindaco del comune dove è ubicato il luogo di cura, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l’elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero. Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l’elettore al voto, può accertare se l’elettore stesso è compreso nell’elenco di un’altra sezione.

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all’atto della votazione, nella lista sezionale.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate le apposite liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura [modelli n. 21 (Ref.)/m e n.21 (Ref.)/f].

In caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, a fianco del nome dell'elettore, il seggio prenderà nota nelle liste sezionali o in quelle aggiunte dei referendum ai quali l'elettore medesimo NON partecipa.

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale.

(Cfr. art. 52, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

§ 69. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura.

Come già detto, negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura⁴. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto, invece, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente al loro capezzale, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Alle operazioni dei seggi speciali e volanti possono chiedere di assistere i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale o volante deve portare, con sé il seguente materiale:

- l'apparecchio elettronico dotato di tutte le componenti necessarie per il suo funzionamento, senza il pulsante preliminarmente scollegato tramite apertura del sigillo;
- il codice PIN di abilitazione al voto in sostituzione del pulsante in uso al Presidente;

4 Negli uffici di sezione nella cui circoscrizione opera un seggio volante per la raccolta del voto presso luoghi di cura con meno di 100 posti letto o presso il domicilio degli elettori, il numero degli scrutatori è aumentato da tre a quattro (art. 2 legge n. 199/1978 e art. 13, comma 2, della l.r. 34/1983).

- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto; un bollo regionale di sezione per timbrare il certificato di avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste elettorali aggiunte, certificati di avvenuta espressione del voto, modulo dichiarazione dell'accompagnatore per i casi di voto assistito, ecc.) da inserire, insieme al bollo regionale di sezione, nella [Busta Os (Ref)].

Il Presidente, dopo aver abilitato l'apparecchio elettronico utilizzando il codice PIN in suo possesso, lo consegna all'elettore affinché possa esprimere il proprio voto con le modalità descritte nel paragrafo 58.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale o volante e allegate alle liste elettorali, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 68).

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta [mod. n. 21 (Ref.)/m e n. 21 (Ref.)/f].

In caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, a fianco del nome dell'elettore, il seggio prenderà nota nella lista aggiunta dei referendum ai quali l'elettore medesimo NON partecipa.

Se al seggio speciale o volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali: modello n. 15 (Ref.), per i seggi volanti; modello n. 16 (Ref.), per i seggi speciali; modello n. 17 (Ref.), per i seggi speciali incaricati della raccolta del voto al capezzale degli elettori che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena gli apparecchi elettronici utilizzati dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portati nella sede della sezione e riposizionati all'interno della cabina elettorale ripristinando il collegamento con il pulsante ed il relativo sigillo.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario [modello n. 13 (Ref.)], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono conclusi.

(Cfr. art. 11, R.R. 3/2016; art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

Capitolo XIX

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 70. Votazione dei detenuti.

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione.

Essi per votare devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976)

Tale attestazione è ritirata e allegata dal presidente del seggio speciale alle liste elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

§ 71. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva.

Come già detto, nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale designati presso il seggio speciale stesso.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione. Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- l'apparecchio elettronico dotato di tutte le componenti necessarie per il suo funzionamento, senza il pulsante preliminarmente scollegato tramite apertura del sigillo;
- il codice PIN di abilitazione al voto in sostituzione del pulsante in uso al Presidente;
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo regionale di sezione per timbrare il certificato di avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste elettorali aggiunte, certificati attestanti la partecipazione al voto, ecc.).

Il presidente, dopo aver abilitato l'apparecchio elettronico utilizzando il codice PIN in suo possesso, lo consegna all'elettore affinché possa esprimere il proprio voto con le modalità descritte nel paragrafo 58.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate alle liste elettorali, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 68).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta [mod. n. 22 (Ref.)/m e n. 22 (Ref.)/f].

In caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, a fianco del nome dell'elettore, il seggio prenderà nota nella lista aggiunta dei referendum ai quali l'elettore medesimo NON partecipa.

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali [modello n. 18 (Ref.)].

I compiti del seggio speciale cessano non appena gli apparecchi elettronici utilizzati dagli elettori detenuti sono portati nella sede della sezione e posizionati all'interno della cabina elettorale ripristinando il collegamento con il pulsante ed il relativo sigillo.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario [modello n. 13 (Ref.)], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi.

(Cfr. art. 11, R.R. 3/2016; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Capitolo XX

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 72. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio.

Gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione” possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale di votare presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune della regione diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alla domanda l'elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

Tale certificato può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante.

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale rilasciano apposita attestazione.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

§ 73. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente.

Per i referendum consultivi regionali, che interessano l'intero territorio regionale, l'elettore, secondo dove abita, può votare a domicilio nel territorio della propria sezione elettorale o nel territorio di altra sezione, dello stesso comune o di un altro comune della regione.

I sindaci dei comuni, pertanto, formano un elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale, come specificato nel paragrafo 26, n. 7.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell'abitazione; eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, giorno di insediamento del seggio, sono consegnati ai presidenti dei seggi che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Insieme all'altro materiale elettorale, ai presidenti di seggio incaricati della raccolta del voto a domicilio deve essere consegnato anche un bollo regionale di sezione (§ 27, n. 3).

§ 74. Annotazioni nelle liste sezionali dei nominativi per raccolta voto a domicilio.

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse.

§ 75. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale.

Come già detto, il voto a domicilio è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore⁵. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono chiedere di assistere i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale

5 Negli uffici di sezione nella cui circoscrizione opera un seggio volante per la raccolta del voto presso luoghi di cura con meno di 100 posti letto o presso il domicilio degli elettori, il numero degli scrutatori è aumentato da tre a quattro (art. 13, comma 2, della l.r. 34/1983; art. 2 legge 22 maggio 1978, n. 199).

designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente programmate con il comune.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- l'apparecchio elettronico dotato di tutte le componenti necessarie per il suo funzionamento, senza il pulsante preliminarmente scollegato tramite apertura del sigillo;
- il codice PIN di abilitazione al voto in sostituzione del pulsante in uso al Presidente;
- l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;
- un bollo regionale di sezione per timbrare il certificato di avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, certificati attestanti la partecipazione al voto, modulo per la dichiarazione dell'accompagnatore in caso di voto assistito, la busta [Voto domiciliare (Ref.)], ecc.).

Il Presidente, dopo aver abilitato l'apparecchio elettronico utilizzando il codice PIN in suo possesso, lo consegna all'elettore affinché possa esprimere il proprio voto con le modalità descritte nel paragrafo 58.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome di ogni elettore che vota a domicilio nell'apposito verbale [modello n. 15-bis (Ref.) - Voto domiciliare].

In tale verbale, il presidente prende nota degli elettori che votano a domicilio con l'aiuto di un altro elettore, le cui generalità sono registrate nel medesimo verbale. Il Presidente deve altresì far sottoscrivere la dichiarazione prevista per chi svolge la funzione di accompagnatore.

Le attestazioni rilasciate dai comuni di iscrizione elettorale agli elettori ammessi al voto domiciliare, di cui al paragrafo 72, possono essere trattenute dagli elettori medesimi. Su tali attestazioni il Presidente deve apporre il bollo regionale di sezione.

Il presidente del seggio deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.

Inoltre, il presidente, gli altri componenti del seggio e gli stessi rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena gli apparecchi elettronici utilizzati dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portati nella sede della sezione e posizionati all'interno della cabina elettorale ripristinando il collegamento con il pulsante ed il relativo sigillo.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario [modello n. 13 (Ref.)], nell'apposito allegato (all.1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di

detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono esauriti.

§ 76. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza.

Dopo che i componenti del seggio volante o di quello speciale hanno fatto rientro, con gli apparecchi elettronici e l'altro materiale elettorale, nella sezione di appartenenza, il presidente del seggio ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

- a) se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale:
 - uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;
- b) se l'elettore che ha votato a domicilio NON è iscritto nella lista sezionale:
 - uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti dei seggi volanti o speciali, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico [Busta n. 3 (Ref.)].

Capitolo XXI CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 77. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica - Chiusura della votazione.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica.

(Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate lunghe file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la Forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 78. Sgombero del tavolo del seggio.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- disabilita il voto elettronico mediante l'apposita funzionalità dell'apparecchio. La procedura di chiusura produce un report in duplice copia che riepiloga i voti espressi dagli elettori. *(cfr. art. 12, comma 2, R.R. 3/2016)*;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- ripone in un unico plico [Busta n. 9 (Ref.)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione.

Capitolo XXII

LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO

§ 79. Accertamento del numero degli elettori.

Il presidente del seggio deve attestare il numero complessivo degli elettori della sezione.

Il numero degli elettori è dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, risultante dall'attestazione apposta in calce alla lista stessa, più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Dal calcolo di cui sopra dovranno essere perciò escluse le categorie di elettori che non sono iscritti nella lista della sezione e che siano stati ammessi a votare, presso la sezione medesima, in base a particolari disposizioni di legge, cioè i componenti dell'ufficio di sezione; i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale; gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio; gli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; i naviganti (marittimi e aviatori); i degenti in luoghi di cura; i detenuti aventi diritto al voto; gli ammessi al voto domiciliare aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione; gli elettori non deambulanti di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Ai fini dell'attestazione del numero degli elettori della sezione, tali elettori saranno conteggiati dagli uffici delle sezioni nelle cui liste risultano rispettivamente iscritti.

Le predette categorie saranno invece tenute presenti soltanto per accertare il numero complessivo dei votanti per ogni referendum, come indicato nel paragrafo seguente.

§ 80. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte.

Dopo avere attestato, il numero complessivo degli elettori della sezione, il seggio deve determinare, distintamente per ciascun referendum in contemporaneo svolgimento, il numero complessivo di elettori che hanno votato e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

A tale scopo, il presidente accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, deve essere stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori. Nelle liste medesime, nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, si sarà presa nota dei referendum per i quali l'elettore si è astenuto dal voto;

(Cfr. art. 58, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

- 2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione oppure presentando un'attestazione del sindaco di ammissione al voto.
(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo iscritti nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

- 3) il numero degli elettori non deambulanti;
(Cfr. art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)
- 4) il numero dei componenti del seggio, dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale e degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio;
(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957)
- 5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)
- 6) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco;
(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)
- 7) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione.
(Cfr. art. 1 decreto-legge n. 1/2006)

Degli elettori di cui al numero 2) si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 3) e 4) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale.

Gli elettori di cui ai numeri 5) e 6) sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta [modello n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f]. Gli elettori di cui al numero 7) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nell'apposito verbale [modello n.15-bis (Ref.) - Voto domiciliare].

Nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto al capezzale degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva; nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, per l'accertamento del numero dei votanti devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti.

(Cfr. art. 51 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Anche nelle liste elettorali aggiunte, nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, si sarà presa nota dei referendum per i quali l'elettore si è astenuto dal voto.

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, successivamente riammessi a votare (§ 66).

§ 81. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione.

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione [Busta n. 3 (Ref.)].

Nel plico devono essere inserite:

- a) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine;
- b) le liste elettorali aggiunte [modello n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f] dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione;
- c) le liste elettorali aggiunte [modelli 21 (Ref.)/m e 21 (Ref.)/f, modelli n. 22 (Ref.)/m e 22 (Ref.)/f] in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (per le sezioni ospedaliere; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione; per le sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto);
- d) gli elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Sul plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale che ne fanno richiesta.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

Il predetto plico [Busta n. 3 (Ref.)], infine, viene sigillato apponendovi il bollo regionale di sezione e, per il tramite del comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, verrà inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascerà ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

Le operazioni descritte nei paragrafi 79, 80 e nel presente paragrafo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

PARTE QUARTA OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Capitolo XXIII LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 82. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori.

Prima di iniziare le operazioni di scrutinio e di spoglio delle stampe del voto espresso elettronicamente, nelle sole sezioni a tal fine sorteggiate, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore che dovrà estrarre le stampe, una alla volta, dall'urna dell'apparecchio elettronico;
- assicura che sulle stampe siano apposti la firma di almeno uno scrutatore e il bollo regionale di sezione.

(cfr. art. 12, comma 5, del regolamento regionale n. 3/2016)

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale e gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 33.

Capitolo XXIV TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 83. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio dopo la chiusura delle operazioni di voto e, in ogni caso, non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 79 a 81, devono svolgersi senza alcuna interruzione.

(Cfr. art. 12, comma 1, del R.R. 3/2016)

§ 84. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore 14 del lunedì

Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere completate entro il predetto termine delle ore 14 del lunedì, il presidente le deve sospendere dando atto nel verbale delle operazioni compiute sino a quel momento.

Le operazioni di scrutinio saranno completate dall'Ufficio provinciale presso il quale, per il tramite del comune, saranno consegnati gli apparecchi elettronici, comprensivi di tutte le componenti e delle urne ove previsto, e un esemplare del verbale.

Capitolo XXV LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 85. Inizio dello scrutinio.

Il Presidente, dopo avere disabilitato il voto elettronico, preleva il report riepilogativo dei risultati che viene stampato in duplice copia da ciascun apparecchio attestante lo scrutinio dei voti memorizzati (numero dei votanti e numero dei voti espressi per ciascuna preferenza).

(Cfr. art. 12, commi 2 e 3, del regolamento regionale n. 3/2016)

§ 86. Controllo incrociato tra numero voti riportato sul report riepilogativo e numero votanti accertato in base alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte. Spoglio stampe del voto espresso elettronicamente nelle sezioni a tal fine sorteggiate.

Il Presidente effettua un controllo incrociato tra la somma dei totali dei voti dei report riepilogativi stampati dagli apparecchi elettronici e il numero dei votanti accertato in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte.

Se la sezione elettorale è tra quelle sorteggiate per la stampa del voto elettronico, il Presidente accerta, distintamente per ciascun apparecchio, che il risultato del report riepilogativo corrisponda ai risultati delle stampe del voto espresso elettronicamente estratte dalla relativa urna. A tal fine le operazioni da compiere sono nell'ordine le seguenti:

- a) il presidente provvede alla verifica dell'integrità dei sigilli dell'urna e alla corrispondenza con il numero identificativo annotato precedentemente nel verbale, e alla rimozione degli stessi;
- b) lo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna dell'apparecchio elettronico una stampa alla volta e la consegna al presidente che pronuncia ad alta voce la risposta (SI, NO, SCHEDA BIANCA) che è stata data al quesito referendario;
- c) il presidente passa quindi la stampa a un secondo scrutatore; il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo di voti riportati da ciascuna risposta al quesito referendario;
- d) contemporaneamente, anche il segretario prende nota, nell'altro esemplare della tabella di scrutinio, del numero progressivo di voti riportati da ciascuna risposta;
- e) un terzo scrutatore, dopo aver apposto sulla stampa il bollo regionale di sezione e la propria firma, la ripone nella [Busta n. 6 (Ref.)].

Alle suddette operazioni, il seggio procede avvalendosi, distintamente per ciascun referendum, dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero [modello n. 23 (Ref.)].

Le stampe possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna dell'apparecchio elettronico una stampa se quella precedentemente estratta, dopo l'apposizione del bollo regionale di sezione e della firma dello scrutatore, non è stata riposta nella apposita busta.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna dell'apparecchio elettronico più stampe e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio.

Al termine delle operazioni di spoglio e scrutinio delle stampe estratte dall'urna dell'apparecchio elettronico, il Presidente fa annotare nel verbale di sezione, per ogni apparecchio associato alla sezione, che i risultati del report riepilogativo corrispondono ai risultati delle stampe estratte dall'urna.

In caso di mancata corrispondenza, il Presidente deve dare in ogni caso prevalenza ai risultati riportati sul report riepilogativo stampato dall'apparecchio elettronico, dandone atto nel verbale.

(cfr. art. 12, comma 4, del R.R. n. 3/2016).

§ 87. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale.

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti distinti in "SI", "NO", "SCHEDA BIANCA" indicato dal report riepilogativo stampato da ciascun apparecchio elettronico, verificando la congruità dei dati.

I - Il numero complessivo degli elettori assegnati alla sezione si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori iscritti nella sezione;
- 2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
- 3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;

detratto il:

- 4) numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.

II - Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento di cui al paragrafo 80.

III – Il numero complessivo dei voti riportato sui report riepilogativi stampati dagli apparecchi elettronici assegnati alla sezione, si ricava dalla somma del totale dei voti indicato su ogni singolo report.

Il numero complessivo di cui al punto II) deve coincidere con quello di cui al punto III).

§ 88. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale.

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi 86 e 87:

- dichiara il risultato dello scrutinio, con l'indicazione del numero totale dei voti riportati da ciascuna risposta al quesito referendario calcolato sommando i voti di tutti i report riepilogativi, e ne dà pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
- attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale del seggio;
- allega a ciascun esemplare del verbale i report riepilogativi stampati (in duplice copia da separare) da ciascun apparecchio, firmati da tutti gli scrutatori;
- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio di sezione e dai rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale il verbale del seggio [modello n. 13 (Ref.)].
(Cfr. art.12 comma 5 RR 3/2016, artt. 68, commi 7 e 8, 74, primo comma e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)
- nelle sezioni ove è prevista la stampa del voto espresso elettronicamente, le stampe dei voti recanti il bollo regionale di sezione e la firma di almeno uno scrutatore devono essere inserite nella [Busta n. 6 (Ref.)].

Se contemporaneamente si svolgono più referendum, il seggio, dopo avere effettuato per il primo referendum le operazioni di spoglio e scrutinio descritte nei paragrafi precedenti, effettua le medesime operazioni per il secondo referendum.

§ 89. Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio e consegna degli apparecchi elettronici

Il presidente, prima di chiudere il verbale del seggio, deve confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

- A. il presidente rimuove i sigilli degli apparecchi elettronici, dopo averne verificato l'integrità e la corrispondenza con il numero identificativo annotato in precedenza nel verbale;
- B. il personale del seggio rimuove la memoria elettronica da ciascun apparecchio e la inserisce all'interno della busta riportante la dicitura "Memorie elettroniche"; sulla busta vanno apposti il bollo regionale di sezione e le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale che ne facciano richiesta. La suddetta busta va inserita a sua volta nella busta contenente l'esemplare del verbale che va depositato nella Segreteria del Comune [Busta 8 (Ref)]
(Cfr. art.12, comma 6, R.R. n. 3/2016);
- C. Le stampe dei voti elettronici ove previste e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) vanno chiuse nella [Busta n. 6 (Ref.)]. Sulla busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo regionale di sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori

e dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale che ne facciano richiesta.

Nella stessa busta va incluso anche un estratto del verbale relativo alla formazione di tale plico.

La [Busta n. 6 (Ref.)] deve essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà successivamente al tribunale (o sezione distaccata del tribunale);

D. La copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso e tutte le carte relative a proteste e reclami, vanno chiuse nella [Busta n. 7 (Ref.)/A];

E. La [Busta 7(Ref.)/A], con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, vanno raccolti e chiusi nella [Busta n. 7 (Ref.)].

Su tale busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo regionale di sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti che ne facciano richiesta.

La [Busta n. 7 (Ref.)] deve essere recapitata, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà sollecitamente al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio provinciale per il referendum;

F. L'altro esemplare del verbale va chiuso nella [Busta n. 8 (Ref.)] e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del comune. Nella suddetta [Busta 8 (Ref.)] il presidente inserisce, altresì, il blocchetto con le matrici dei certificati di avvenuta partecipazione al voto.

G. Gli apparecchi elettronici con i rispettivi componenti, insieme al report contenente i codici PIN di cui al paragrafo 45, lettera e), sono richiusi nei relativi contenitori dal personale del seggio. Sul contenitore sigillato sono apposte le firme di almeno due scrutatori e del presidente del seggio, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale che ne facciano richiesta, nonché il bollo regionale di sezione.

Tale contenitore deve essere consegnato al Comune secondo le indicazioni fornite dalla medesima amministrazione comunale.

Capitolo XXVI

RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

§ 90. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale.

Il presidente del seggio deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del comune o della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

§ 91. Confezione del plico con il materiale da restituire.

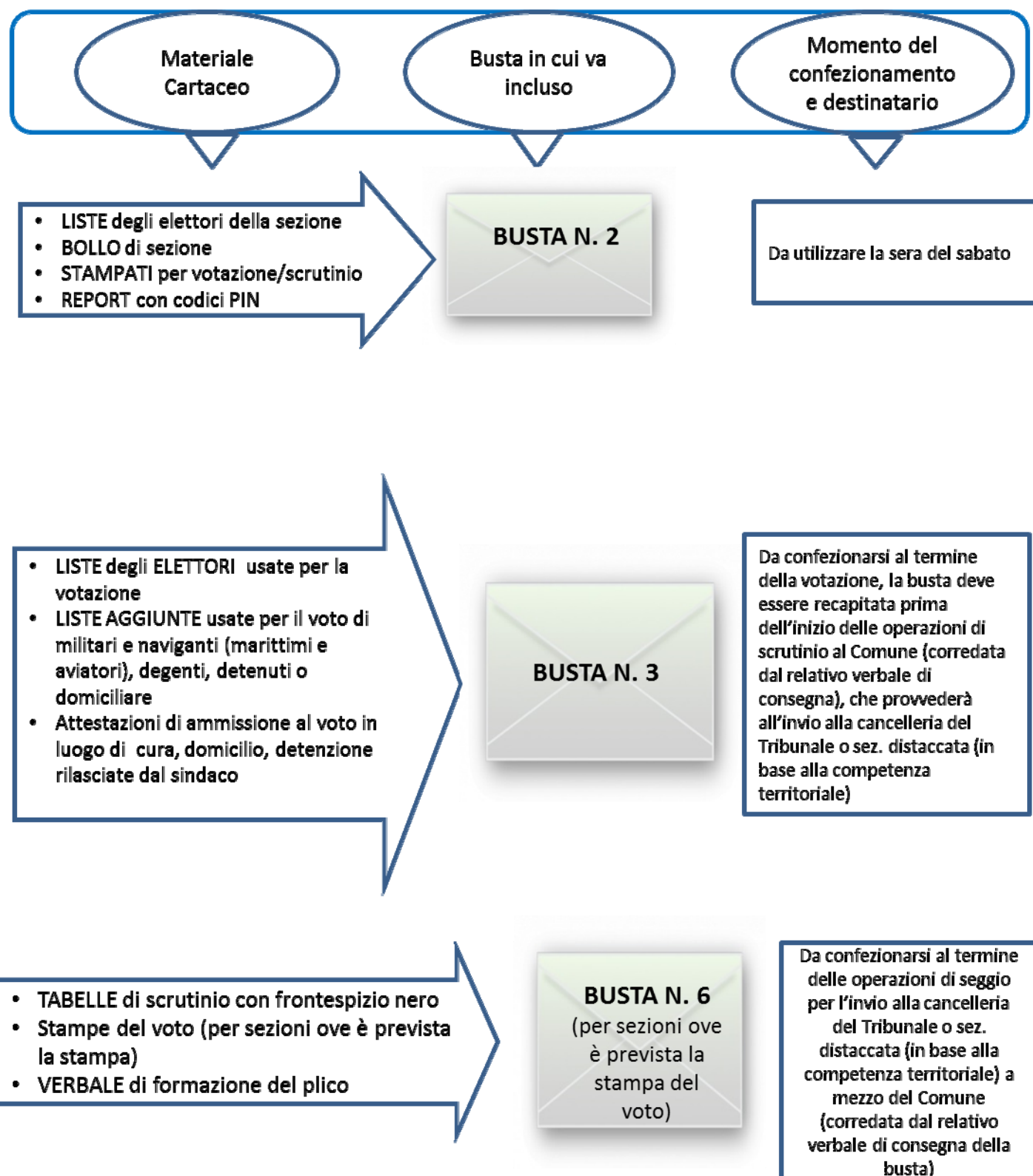
A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella [Busta n. 9 (Ref.)]:

- il contenitore con il bollo regionale di sezione;

- l'eventuale secondo bollo regionale di sezione consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio.

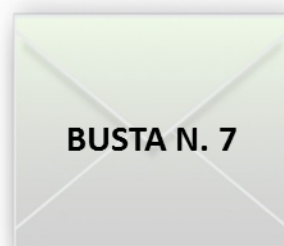
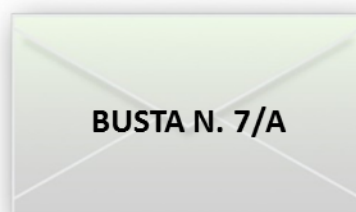
La [Busta n. 9 (Ref.)], sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del comune.

Memorandum per il confezionamento delle buste





- TABELLE di scrutinio con frontespizio rosso (solo ove è prevista la stampa del voto)
- Carte relative a proteste e reclami



Da confezionarsi al termine delle operazioni di seggio per l'invio all'Ufficio provinciale per il Referendum, a cura del Comune (corredata dal verbale di consegna della busta e da eventuale delega del Presidente di seggio allo scrutatore per la consegna della busta al sindaco)

- Un esemplare del Verbale delle operazioni dell'Ufficio di sezione con allegata la reportistica stampata dall'apparecchio e ulteriori allegati (atti di designazione rappresentanti partiti o gruppi politici presso la sezione, dichiarazioni degli elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione, certificati medici per voto con accompagnatore unitamente alle dichiarazioni sottoscritte dagli accompagnatori, le attestazioni mediche per elettori non deambulanti)
- Verbale di votazione nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto; Verbale di votazione a domicilio; Verbale di votazione nei luoghi di cura con 100 e fino a 199 posti-letto; Verbale di votazione degli elettori ricoverati impossibilitati a recarsi presso la sezione ospedaliera; Verbale di votazione nei luoghi di detenzione

**Materiale
Cartaceo**

**Busta in cui va
incluso**

**Momento del
confezionamento
e destinatario**

- Un esemplare del Verbale delle operazioni dell'Ufficio di sezione con la reportistica stampata dall'apparecchio (con busta aggiuntiva con dicitura «Memorie elettroniche»)
- Il blocchetto con le matrici dei certificati di avvenuta partecipazione al voto
- Ove necessari: Verbale di votazione nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto; Verbale di votazione a domicilio; Verbale di votazione nei luoghi di cura con 100 e fino a 199 posti-letto; Verbale di votazione degli elettori ricoverati impossibilitati a recarsi presso la sezione ospedaliera; Verbale di votazione nei luoghi di detenzione

BUSTA N. 8

Da confezionarsi al termine delle operazioni di seggio per il deposito nella Segreteria del Comune (corredata dal verbale di consegna della busta)

- BOLLO della sezione
- Eventuale secondo bollo per luoghi di cura, detenzione, domicilio
- Pubblicazioni, stampati
- Cancelleria

BUSTA N. 9

Da confezionarsi al termine delle operazioni di seggio per la riconsegna all'Ufficio elettorale del Comune (corredata dal verbale di consegna della busta), che ne curerà la trasmissione agli uffici territoriali regionali competenti di Regione Lombardia

A L L E G A T I

REFERENDUM PER L'AUTONOMIA

DICHIARAZIONE PER AMMISSIONE AL VOTO IN SEZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ISCRIZIONE (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

lo sottoscritto/a.....

nato/a a..... il.....

residente nel Comune di.....

Via/Piazza.....N°.....

consapevole delle sanzioni penali previste, per il caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle sanzioni penali previste, per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali, dall'art. 103, terzo comma, del DPR 361 del 30 marzo 1957, consapevole, altresì, che saranno effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR 445/2000,

DICHIARO

- ✓ Di essere iscritto nella lista degli elettori della sezione n. (indicare il numero se nota, altrimenti barrare) del Comune di
- ✓ Di rientrare in una delle seguenti categorie di elettori, ammessi dalla legge a votare in una sezione diversa da quella di iscrizione (artt. 48 e 49, DPR 361/1957):
 - ☐ Componenti del seggio (presidente, scrutatore, segretario)
 - ☐ Rappresentanti dei partiti o dei gruppi presenti in Consiglio regionale
 - ☐ Ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio
 - ☐ Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
- ✓ Di non aver votato, per la consultazione referendaria in svolgimento, presso la sezione di iscrizione elettorale o presso qualsiasi altra sezione del territorio regionale.

.....
(luogo e data)

.....
(firma per esteso e leggibile del dichiarante)

Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite

REFERENDUM PER L'AUTONOMIA

DICHIARAZIONE DELL'ACCOMPAGNATORE DI ELETTTORE AMMESSO AL VOTO ASSISTITO

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

lo sottoscritto/a

nato/a a il

residente nel Comune di

Via/Piazza.....N°.....

consapevole delle sanzioni penali previste, per il caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, e che la legge vieta espressamente di esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap (art. 55, terzo comma, DPR 361/1957),

consapevole, altresì, che saranno effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR 445/2000,

DICHIARO

- ✓ Di essere iscritto nella lista degli elettori della sezione n..... (indicare il numero se nota, altrimenti barrare) del Comune di.....
- ✓ Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici
- ✓ Di non aver già esercitato, per la consultazione referendaria in svolgimento, la funzione di accompagnatore
- ✓ Di assistere al voto, in qualità di accompagnatore, l'elettore (indicare generalità dell'elettore accompagnato)

.....
(luogo e data)

.....
(firma per esteso e leggibile del dichiarante)

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite

CERTIFICATO DI AVVENUTA PARTECIPAZIONE AL VOTO

 Regione Lombardia REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 N° Bollo della sez.	 Regione Lombardia REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 Comune di _____ Sez. elettore n. _____ Si attesta che l'elettore: Cognome _____ Nome _____ Nato a _____ il _____ ha votato. Il Presidente di seggio _____ N° Bollo della sez.
---	---

APPENDICE NORMATIVA

Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(Omissis)

Art. 52

(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni determinate.
2. La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum consultivo.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni

TITOLO I REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI

CAPO I PROPOSTA DI REFERENDUM

Art. 1

1. Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali, ovvero singoli articoli o interi commi di esse.
2. Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale della Lombardia, nel numero fissato dall'art. 63 dello statuto regionale, o tre consigli provinciali, o cinquanta consigli comunali, o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione Lombardia.

Art. 2

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare proposta scritta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia ai promotori.
2. I promotori, muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali, devono essere in numero non inferiore a cento ed almeno il venticinque per cento di essi deve risultare residente in comuni appartenenti a d almeno tre province della regione.
3. La proposta deve contenere l'indicazione della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende promuovere l'abrogazione.
4. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo.
5. Quando si promuove il referendum per l'abrogazione parziale di una legge, devono essere individuati numericamente gli articoli ed i commi a cui la proposta si riferisce.
6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula "volete che sia abrogato" con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari, e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione od al mantenimento delle disposizioni indicate.

7. Le disposizioni di cui si promuove l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.
8. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui i promotori enuncino i motivi della richiesta di abrogazione.
9. L'ufficio di presidenza tempestivamente informa della presentazione della proposta il consiglio regionale e il presidente della giunta regionale, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Art. 3

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla sua presentazione, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello statuto;
 - b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine da garantire la consapevole scelta degli elettori;
 - d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto vincolato da norme dello statuto regionale, ovvero da norme statali – anche di attuazione di normative C.E.E. – espressamente dichiarate di principio, nel senso che il nucleo normativo non ne possa venire alterato o privato di efficacia senza che risultino lese le corrispondenti specifiche disposizioni delle norme vincolanti soprarichiamate.
2. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.
3. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco o non conforme ai criteri di cui al precedente punto d), l'ufficio di presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; l'ufficio di presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
4. Qualora nel giudizio di cui ai precedenti commi non sia raggiunta l'unanimità, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7, quarto comma.
5. L'ufficio di presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, delibera il consiglio regionale entro 20 giorni dalla data della riunione dell'ufficio di presidenza.

6. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.
7. Il consiglio delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'ufficio di presidenza – subito dopo la chiusura del dibattito – formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'assemblea.
8. Le deliberazioni dell'ufficio di presidenza sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia entro dieci giorni della loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

CAPO II RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 4

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal dirigente della competente struttura regionale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta di cui al sesto comma del precedente art. 2.
2. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi articoli 6, 13 e 16.
3. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 10, primo comma; la raccolta delle firme deve essere comunque ultimata entro cinque mesi dalla data della prima vidimazione.

Art. 5

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al precedente art. 4; accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome luogo e data di nascita, ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale operante nel territorio della regione e appartenente a una delle seguenti categorie:
 - un notaio;
 - un cancelliere di un ufficio giudiziario;
 - un giudice conciliatore;
 - un sindaco;
 - un segretario comunale o provinciale.
3. L'autenticazione di cui al comma precedente può essere altresì eseguita da altri funzionari del comune o dell'amministrazione provinciale all'uopo incaricati rispettivamente dal sindaco o dal presidente.

4. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
6. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati anche collettivi, da rilasciarsi dal sindaco del comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi delle relative liste elettorali.

Art. 6

1. La richiesta di referendum corredata dalla prescritta documentazione va presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale da parte di almeno cinque promotori designati ai sensi del precedente art. 4.
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in un giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7

1. L'ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti dai precedenti artt. 4, 5 e 6, assumendo la deliberazione conclusiva all'unanimità; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al presidente della giunta regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
2. Alla riunione dell'ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora non si raggiunga l'unanimità o decorso il termine di cui al precedente primo comma senza che l'ufficio di presidenza abbia deliberato sulla richiesta di referendum, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio regionale immediatamente successiva, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43, terzo comma, del regolamento interno; la deliberazione consiliare è trasmessa al presidente della giunta, per la pubblicazione, nel termine di cui al precedente primo comma.
5. Qualora la documentazione di cui al precedente art. 5 risulti irregolare, l'ufficio di presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Nel caso previsto dal comma precedente il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'ufficio di presidenza decorre al giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

Art. 8

1. La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere formulata ai sensi del precedente articolo 2, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, e debitamente motivata in relazione a quanto disposto dall'ottavo comma dello stesso articolo.
2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale il quale provvede ai sensi del precedente art. 3.
3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'ufficio di presidenza la deliberazione dell'amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dal precedente art. 1, secondo comma; si applica a tal fine il disposto del precedente art. 6, secondo comma.
4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta; tale consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi articoli 13 e 16.

CAPO III INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 9

1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal presidente della giunta regionale, sentiti il commissario di governo e i presidenti delle corti d'appello della Lombardia ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. Il decreto del presidente della giunta è comunicato senza indugio al commissario di governo, ai presidenti delle corti di appello, ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
3. A cura del dirigente della competente struttura regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i sindaci provvedono all'affissione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.
4. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall'ufficio di presidenza e pervenute al presidente della giunta regionale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Non è ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.

6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo; qualora le richieste siano presentate contemporaneamente dagli stessi promotori, il presidente della giunta regionale sospende la procedura ed invita i promotori a indicare quali siano i referendum cui si debba attribuire la priorità.
7. In caso di indizione di referendum nazionali nel corso dell'anno, il presidente della giunta regionale, previa intesa con il ministro dell'interno, può disporre con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione che le consultazioni sui referendum concernenti leggi regionali siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti leggi nazionali, fissando la relativa data o modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi previsti dal precedente primo comma; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla regione e dai comuni per lo svolgimento del referendum.

Art. 10

1. Ogni attività od operazione relativa al referendum dev'essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale da convocarsi entro il 30 novembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del precedente comma, ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo consiglio, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 11

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 12

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione a cura del sindaco del manifesto di cui al precedente art. 9, terzo comma.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni.

Art. 13

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettore composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, nonché da un segretario.
2. Per gli uffici di sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
- 2 bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali, qualora le operazioni di voto referendarie non si svolgano presso gli uffici elettorali di sezione costituiti per le consultazioni nazionali, l'ufficio elettorale può non coincidere con ciascuna sezione.
- 2 ter. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali si applicano, relativamente alla composizione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le disposizioni concernenti le altre consultazioni elettorali. In tal caso, gli uffici elettorali di sezione costituiti per le altre consultazioni elettorali svolgono altresì, previa intesa con il Ministro dell'Interno anche ai fini del riparto delle spese relative agli adempimenti elettorali comuni, le operazioni inerenti al referendum. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali nessuna spesa, di competenza della Regione, relativa agli adempimenti elettorali può essere messa a carico dei comuni.
3. *abrogato*
4. *abrogato*
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in consiglio regionale e dei promotori.
6. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autentificato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

Art. 14

1. Le schede per il referendum sono fornite dalla giunta regionale, devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore e devono possedere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge; esse

contengono il quesito formulato ai sensi del precedente art. 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

2. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum.

Art. 15

1. Ai referendum regionali si applicano le disposizioni dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e quelle dell'art. 1, lett. d) e) ed f) del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240.
2. Qualora il referendum regionale sia richiesto per l'abrogazione di più leggi o atti amministrativi, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun atto oggetto della consultazione.
3. I plichi che vengono confezionati alla chiusura della votazione ed al termine dello scrutinio debbono essere rimessi dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltrare agli uffici cui sono diretti.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, settimo comma, della presente legge, ferme restando le attribuzioni degli organi regionali in materia d'indizione delle consultazioni, le operazioni elettorali relative a referendum abrogativi regionali che si svolgano contestualmente a referendum abrogativi di legge nazionali sono regolate dalle disposizioni contenute, quanto alle operazioni medesime, nella legge 25 maggio 1970, n. 352 e, per quanto ivi non disposto dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
5. Le operazioni di scrutinio inerenti ai referendum suddetti hanno inizio senza interruzione dopo che siano state ultimate le analoghe operazioni inerenti ai referendum nazionali; la Regione - fermo restando quanto previsto dall'art. 32, quarto comma della presente legge - corrisponde ai componenti degli uffici elettorali di sezione, per l'attività prestata in ordine ai referendum regionali, la maggiorazione all'onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e sue eventuali modificazioni; analoga maggiorazione all'onorario è corrisposta ai componenti degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum regionale, nella misura e secondo i criteri dell'art. 3 della legge medesima.
- 5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, in caso di svolgimento contestuale delle operazioni elettorali relative a referendum regionali e altre consultazioni elettorali.

Art. 16

1. Presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale per il referendum composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum di cui al successivo art. 17 unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.
5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 17

1. Presso la corte d'appello di Milano è costituito l'ufficio centrale per il referendum popolare della Lombardia. Esso è composto da una sezione della corte d'appello, designata dal presidente della corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.
2. L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal presidente della corte d'appello all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta di cui al 6° comma del precedente art. 2.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente della corte medesima.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti

esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al commissario del governo.

5. L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 18

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici provinciali o all'ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 19

1. Qualora il risultato della votazione sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal quarto comma del precedente art. 17, dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione delle stesse.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia ed ha effetto dopo sessanta giorni dalla pubblicazione.

Art. 20

1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge il divieto di cui al precedente comma non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

Art. 21

1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il presidente della giunta regionale dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.
2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente all'emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'ufficio di presidenza, o, qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente

aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

TITOLO II

REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 22

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi deliberati dal consiglio regionale, esclusi quelli indicati dal successivo art. 23.

Art. 23

1. Non è ammesso referendum per l'abrogazione di atti amministrativi emanati dal consiglio regionale relativi a:
 - a) materia tributaria e di bilancio;
 - b) deliberazioni di assunzione di mutui e di emissione di prestiti;
 - c) deliberazioni di assunzione e cessione di partecipazioni regionali;
 - d) nomina degli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla regione, nonché dei rappresentanti della regione e in enti e società a partecipazione regionale;
 - e) formulazione dei pareri formalmente richiesti alla regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
 - f) designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla regione;
 - g) riesame degli atti amministrativi rinviati alla regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;
 - h) designazione, a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, dei delegati della regione per l'elezione del presidente della Repubblica;
 - i) formulazione dei pareri di cui artt. 132 e 133 della Costituzione.

Art. 24

1. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione del regolamento del consiglio regionale e dei regolamenti interni per il funzionamento degli organi regionali, nonché di norme regolamentari esecutive di norme legislative se la richiesta di referendum non riguarda anche queste ultime.

TITOLO III REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 25

1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia.
2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.
3. La legge regionale sulle circoscrizioni comunali detta la disciplina concernente il referendum consultivo previsto dall'art. 65, secondo comma, dello Statuto.
- 3 bis. *abrogato*
4. *abrogato*
5. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare, di cui ai precedenti commi, da parte della presidenza del Consiglio regionale.
6. La data di svolgimento del referendum consultivo è fissata dal Presidente della Giunta regionale, una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno ovvero tra settembre e novembre. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con decreto da emanare non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, sentiti il Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e i presidenti delle Corti d'appello territorialmente interessate. Le operazioni di voto devono essere svolte entro il termine di durata, stabilito dalla normativa statale, degli organi elettivi regionali della legislatura in corso alla data di approvazione della deliberazione consiliare che determina l'effettuazione del referendum consultivo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1. In caso di referendum consultivo sottoposto agli elettori dell'intera Regione, il Presidente della Giunta regionale può individuare, per ragioni di economicità e per favorire la massima partecipazione, ove consentito e fermo restando il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 10, comma 1, la data di svolgimento del referendum in coincidenza con altre consultazioni elettorali, possibilmente coinvolgenti ampie porzioni di elettorato; a tal fine, il Presidente della Giunta regionale promuove la stipulazione di apposita intesa con il Ministro dell'Interno. Nel caso di cui al precedente periodo la data di svolgimento del referendum può essere fissata anche al di fuori dei periodi indicati al primo periodo del

presente comma. Il presente comma non si applica ai referendum consultivi di cui all'articolo 9 e all'articolo 9 bis della l.r. 29/2006.

- 6 bis. L'ufficio regionale competente in materia di elezioni può stabilire, anche a mezzo di comunicazione elettronica, direttamente a cura dei sindaci la modalità di stampa e la stampa dei manifesti con il decreto di indizione del referendum e con le eventuali modalità di utilizzo del voto elettronico.

Art. 26

1. Al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del consiglio regionale.
2. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I della presente legge, con esclusione dell'articolo 10, commi 2 e 3.
3. Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna delle consultazioni, sono fornite dalla giunta regionale. In esse sono formulati i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare ed è riportato integralmente il testo del provvedimento o della proposta di legge sottoposta a referendum.
4. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque sullo spazio in cui essa è contenuta.

Art. 26 bis

1. Il referendum consultivo può essere svolto anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio. I sistemi e le procedure adottate, oltre ad assicurare una maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali, devono garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto. Il sistema individuato deve essere chiaro e comprensibile al fine di consentirne l'utilizzo a tutti gli elettori.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato anche contestualmente al decreto di indizione di cui all'articolo 25, comma 5, è stabilito se per il referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale si utilizzano le modalità di voto elettroniche disciplinate dal presente articolo. Con tale decreto può essere previsto anche un utilizzo parziale di tali modalità per comuni o zone omogenee purché siano rispettati i principi di cui al comma 1. Le modalità di voto elettroniche sono utilizzabili previa approvazione del regolamento regionale di cui al comma 7.
3. Per le finalità di cui al comma 1, viene adottato un sistema di voto integrato comprendente l'insieme dei dispositivi software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto, nonché di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati.

4. Ai fini della definizione e della predisposizione dei dispositivi hardware e software di cui al comma 3, nonché della determinazione delle modalità concrete di esecuzione delle operazioni elettorali, riguardanti sia lo svolgimento effettivo sia la proclamazione e la verifica del risultato, la Regione promuove la collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con il Ministero dell'Interno, attraverso la stipulazione di appositi accordi o intese.
5. Per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico, in ogni plesso ospitante le sezioni elettorali è presente almeno un apparecchio per il voto elettronico collocato in modo da garantire i requisiti della segretezza e personalità del voto. Le procedure e gli strumenti informatici utilizzati garantiscono la registrazione del voto e il conteggio dello stesso, nonché la protezione dei dati immessi rendendo impossibile l'individuazione della sequenza in cui i voti sono espressi. Al fine di consentire verifiche maggiori circa la regolarità del voto espresso, prima dell'inizio delle votazioni, sono sorteggiate ai sensi del regolamento di cui al comma 7, le sezioni in cui oltre al voto elettronico deve essere affiancata anche la stampa dello stesso. Tali sezioni devono corrispondere almeno al 5 per cento degli elettori aventi diritto al voto. Nelle sezioni sorteggiate l'apparecchio per il voto elettronico è dotato di un meccanismo per la stampa su carta del voto espresso elettronicamente, nonché di un'urna nella quale le schede cartacee sono depositate automaticamente al momento della conclusione di ogni singola operazione di voto.
6. L'apparecchio per il voto elettronico riproduce il riquadro contenente la risposta prescelta conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 26, comma 3. All'elettore deve essere consentito di:
 - a) visualizzare le opzioni di voto espresse, inclusa l'opzione "scheda bianca", al fine di verificare la corrispondenza delle sue intenzioni con il voto effettivamente dato;
 - b) ripetere, per una sola volta, l'intera operazione, in caso di riscontrate difformità rispetto alle intenzioni di voto.
7. La Giunta regionale definisce, sulla base della collaborazione e delle intese stipulate con gli organi e le amministrazioni di cui al comma 4, con apposito regolamento regionale:
 - a) gli standard tecnici utili per il corretto funzionamento e per impedire qualsiasi contraffazione o manipolazione del sistema di voto, ai quali gli apparecchi per il voto elettronico e ogni altro componente hardware e software del sistema di voto devono risultare conformi;
 - b) le istruzioni relative all'installazione del sistema di voto nelle singole sezioni elettorali, le operazioni relative allo spoglio del risultato del voto, alla verifica dello stesso, anche tramite tabulati cartacei e controlli a campione, nonché a ogni altra attività utile a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 e ad accertare la regolarità, la verifica delle operazioni di voto e

- del risultato dello stesso, nonché la corrispondenza tra il numero dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione e il numero effettivo dei votanti;
- b bis) la procedura e le modalità di effettuazione del sorteggio di cui al comma 5;
 - c) le modalità idonee a garantire l'espressione del voto elettronico a domicilio per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero per gli elettori che si trovano presso i luoghi di cura e di detenzione;
 - d) le modalità della formazione dei componenti delle sezioni in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica;
 - e) le modalità di accesso presso l'ufficio di sezione per il referendum dei tecnici informatici individuati dalla Regione;
 - e bis) fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 8, le modalità di trasmissione dei risultati delle votazioni;(20)
 - f) le modalità di conservazione dei documenti e dei verbali prodotti, nonché delle memorie elettroniche;
 - g) ogni ulteriore accorgimento volto a garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto, nonché ad assicurare le finalità di cui al comma 1.
8. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I e III della presente legge. In ogni caso la trasmissione dei risultati della votazione avviene per via informatica o telematica, fatto salvo l'obbligo di conservazione dei verbali in copia cartacea presso gli uffici rispettivamente competenti. Il Presidente della Regione promuove, con i competenti organi dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione del presente articolo.

Art. 27

1. Il presidente della corte d'appello di Milano, entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della corte che assuma le funzioni di "ufficio centrale per il referendum popolare consultivo".
2. I verbali di scrutinio e i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'ufficio centrale per il referendum dagli uffici di sezione dei comuni interessati.
3. L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, e comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal presidente della corte d'appello.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente della corte stessa.
5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello, unitamente ai verbali ed

agli atti trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale.

Art. 28

1. Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.
2. L'ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 29

1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all'ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 30

1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 30 bis

1. Gli articoli 27, 28 e 29 non si applicano qualora il referendum consultivo riguardi la popolazione dell'intera regione. In tal caso delle operazioni dell'ufficio centrale è redatto verbale in tre esemplari uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi al presidente della giunta ed al presidente del consiglio regionale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, in caso di referendum abrogativo definitivamente ammesso, assume opportune iniziative per l'obiettivo informazione dei cittadini sul contenuto e la portata delle disposizioni sottoposte a referendum, ai fini di una consapevole espressione di voto.

Art. 32

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352.
2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell'art. 7 della presente legge, le spese per l'autenticazione delle firme del numero minimo prescritto dall'art. 63 dello statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali sono rimborsati dalla regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.
3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono farne domanda scritta alla giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.
4. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, nonché quelle previste dai precedenti secondo e terzo comma fanno carico alla regione.
5. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsati dalla regione.
- 5 bis. Al fine di favorire i necessari raccordi operativi in occasione dello svolgimento di referendum, la regione attiva forme di consultazione delle realtà rappresentative dei comuni a livello regionale. I comuni assicurano la necessaria collaborazione nell'espletamento dei compiti loro spettanti ai sensi della presente legge.

Art. 33

1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della modifica dell'art. 63 dello statuto, deliberata dal consiglio regionale il 10 marzo 1983.(26)

Art. 34

1. Le leggi regionali 31 luglio 1973, n. 26(27); 27 gennaio 1977, n. 12(28); 21 febbraio 1981, n. 12(29); 23 marzo 1981, n. 16(30); 27 aprile 1981, n. 18(31), sono abrogate.

Art. 35

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in attuazione della presente legge, si provvede con stanziamenti annuali da imputarsi ad apposito capitolo del bilancio della regione.

Regolamento Regionale 10 febbraio 2016, n. 3

Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26 bis, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), il presente regolamento disciplina le modalità e gli adempimenti per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico, con riferimento:
 - a) agli standard tecnici utili per il corretto funzionamento e per impedire qualsiasi contraffazione o manipolazione del sistema integrato di voto;
 - b) alle istruzioni relative all'installazione del sistema di voto presso le sezioni elettorali, alle operazioni relative allo spoglio del risultato di voto e alla verifica dello stesso;
 - c) alla procedura e alle modalità di effettuazione del sorteggio delle sezioni per la stampa del voto elettronico;
 - d) alle modalità di voto elettronico a domicilio per gli elettori in particolari condizioni di infermità ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, ovvero per gli elettori che si trovano presso i luoghi di cura e di detenzione;
 - e) alle modalità della formazione dei componenti delle sezioni elettorali in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica;
 - f) alle modalità di accesso presso l'ufficio elettorale di sezione dei tecnici informatici individuati dalla Regione;
 - g) alle modalità di trasmissione dei risultati delle votazioni;
 - h) alle modalità di conservazione dei documenti e dei verbali prodotti, nonché delle memorie elettroniche.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) ufficio regionale: l'ufficio elettorale regionale organizzato presso la giunta regionale e preposto all'attività necessaria per lo svolgimento dei procedimenti referendari previsti dall'articolo 52 dello Statuto di Autonomia della Lombardia;

- b) ufficio elettorale di sezione: l'ufficio elettorale di cui all'articolo 13 della l.r. 34/1983;
- c) ufficio provinciale per il referendum: l'ufficio costituito presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 34/1983;
- d) ufficio centrale per il referendum: l'ufficio costituito dai componenti di una sezione della Corte d'Appello di Milano designata dal suo Presidente ai sensi degli articoli 17 e 27 della l.r. 34/1983;
- e) apparecchio elettronico: il dispositivo e il relativo software che consentono il voto elettronico;
- f) memoria elettronica: il supporto di memorizzazione che contiene i dati criptati dei voti espressi e il conteggio degli stessi;
- g) inizializzazione: tutte le attività necessarie per l'avvio dell'apparecchio elettronico e per verificare la completa funzionalità del sistema, ivi comprese le attività di autodiagnostica ed una prova di simulazione del voto, nonché l'associazione dell'apparecchio elettronico alla sezione elettorale; l'inizializzazione si intende compiuta allorché l'apparecchio elettronico è pronto per la votazione;
- h) scrutinio elettronico: lo scrutinio che viene effettuato direttamente dall'apparecchio elettronico che stampa i report riepilogativi dei risultati con il numero dei votanti e il numero dei voti espressi per ciascuna preferenza;
- i) ridondanza: la disponibilità simultanea delle stesse informazioni su più memorie elettroniche, così da evitarne la cancellazione in caso di danneggiamento o malfunzionamento di una di esse;
- j) codice sorgente: la sequenza di istruzioni, redatta in un linguaggio di programmazione, la cui esecuzione permette di rendere operativo il software;
- k) protezione fisica: l'insieme delle misure atte a garantire l'inviolabilità ed a impedire la manomissione dei dispositivi che conservano le informazioni;
- l) protezione logica: l'insieme delle misure atte a garantire l'integrità e l'inalterabilità dei dati;
- m) sistema informativo elettorale regionale: l'insieme dei dispositivi hardware e software che gestiscono la raccolta dei dati di voto.

Art. 3

(Modalità di voto elettroniche)

1. Lo svolgimento del referendum consultivo con modalità di voto elettroniche è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 2, della l.r. 34/1983.
2. Nel caso in cui sia previsto un utilizzo parziale delle modalità di voto elettroniche, il decreto di cui al comma 1 individua i comuni o le zone omogenee nelle quali il referendum è svolto con tali modalità.

3. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato al Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie ai sensi dell'articolo 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), al Presidente della Corte d'Appello di Milano, ai Presidenti dei Tribunali sedi degli uffici provinciali per il referendum e ai comuni.

Art. 4

(Formazione dei componenti degli uffici elettorali di sezione
e del personale comunale)

1. La Giunta regionale, anche per il tramite degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', assicura la formazione dei componenti degli uffici elettorali di sezione e del personale dei comuni addetto alle operazioni elettorali ai fini del corretto utilizzo dell'apparecchio elettronico, con particolare riguardo all'inizializzazione, all'avvio, alla gestione, alla chiusura delle operazioni di voto e allo scrutinio elettronico.
2. L'attività formativa deve comprendere almeno i seguenti argomenti:
 - a) caratteristiche tecnologiche e modalità di funzionamento dei dispositivi di voto;
 - b) procedure legate alla votazione elettronica;
 - c) modalità di attivazione del servizio di assistenza.
3. La formazione può svolgersi secondo diverse modalità, tra le quali la formazione d'aula o quella a distanza, anche combinate tra loro. L'erogazione dell'attività formativa può essere affidata a soggetti esterni di comprovata qualificazione professionale.
4. La formazione è completata dalla fornitura di materiale formativo consultabile durante le operazioni elettorali.

Art. 5

(Sorteggio delle sezioni per la stampa del voto elettronico)

1. Il sorteggio delle sezioni in cui al voto elettronico è associata la stampa dello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 26 bis, comma 5, della l.r. 34/1983, è effettuato dal Segretario generale della Presidenza, o da un suo delegato, alla presenza di tre consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza, individuati dal Consiglio regionale, e di un rappresentante dell'ANCI. Le modalità tecniche di svolgimento del sorteggio sono stabilite con provvedimento del Segretario generale della Presidenza.

2. Il sorteggio è effettuato almeno trenta giorni prima della data di svolgimento del referendum, estraendo in modo casuale le sezioni elettorali, per ciascuna provincia e per la città metropolitana di Milano, fino al raggiungimento di un numero di elettori pari almeno al 5 per cento degli aventi diritto in ognuna di esse. Nel caso di utilizzo parziale della modalità di voto elettronico, il sorteggio delle sezioni è effettuato per zone omogenee o per comune fino al raggiungimento di un numero di elettori pari almeno al 5 per cento degli aventi diritto in ciascuna zona omogenea o comune.
3. Ai fini del sorteggio sono escluse le sezioni con un numero di iscritti inferiore a cinquecento, nonché le sezioni speciali previste dalla legge.
4. Il Presidente della Giunta regionale comunica l'esito del sorteggio ai Sindaci dei comuni interessati, all'ufficio centrale per il referendum e agli uffici provinciali per il referendum.

Art. 6

(Requisiti tecnici del sistema di voto elettronico)

1. Il voto elettronico è espresso mediante l'utilizzo di un sistema integrato di dispositivi hardware e software, comprendente un apparecchio elettronico.
2. Il sistema integrato gestisce automaticamente le operazioni di voto, nonché l'elaborazione dei dati e le operazioni di scrutinio e l'eventuale stampa su carta del voto espresso.
3. Al fine di garantire il rispetto del diritto alla segretezza del voto, sancito dall'articolo 48, comma 2, della Costituzione, il sistema di voto elettronico non consente:
 - a) di associare l'elettore al voto che ha espresso;
 - b) di registrare la sequenza temporale con cui i singoli voti sono espressi.
4. La componente hardware dell'apparecchio elettronico deve:
 - a) essere dotata di:
 1. un monitor di tipo touch screen sul quale va espresso il voto elettronico;
 2. un'unità elaborativa primaria per l'acquisizione e la memorizzazione del voto;
 3. almeno due memorie elettroniche di diverso tipo e di capacità adeguata alla memorizzazione delle preferenze espresse dagli elettori;
 4. un dispositivo in uso al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione per le operazioni preliminari all'apertura delle votazioni e per l'abilitazione al voto con l'apparecchio elettronico;
 - b) avere un involucro in materiale indeformabile e anti urto che renda accessibile all'elettore esclusivamente il touch screen per la votazione. Eventuali accessi a prese o collegamenti di qualsiasi tipo sono impediti da sistemi che possono essere sbloccati soltanto in presenza di un componente dell'ufficio elettorale della sezione;
 - c) essere dotata di un sistema per la stampa su carta dei report diagnostici, del risultato finale della votazione e del voto espresso elettronicamente;

- d) essere dotata di un'urna non trasparente collegata direttamente all'apparecchio elettronico, che raccolga automaticamente i voti stampati presso le sezioni elettorali sorteggiate ai sensi dell'articolo 5;
 - e) garantire che le due o più memorie elettroniche di diverso tipo funzionino simultaneamente per assicurare la ridondanza delle informazioni memorizzate e che almeno una di esse possa essere rimossa al termine delle operazioni di voto per il riversamento dei dati al sistema informativo elettorale regionale di raccolta e per consentire agli uffici provinciali e all'ufficio centrale per il referendum di procedere alla verifica dei voti espressi;
 - f) essere dotata di un collegamento alla rete elettrica fissa e di batterie che siano in grado di alimentarla senza interruzioni in ogni sua componente, ivi compresi monitor, stampanti e altre periferiche;
 - g) essere priva di collegamento con l'esterno, fatta eccezione per l'alimentazione tramite rete elettrica e per il collegamento diretto con il dispositivo di controllo in uso al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione;
 - h) consentire il trasporto e l'utilizzo presso il domicilio degli elettori in particolari condizioni di infermità, ai sensi dell'articolo 1, del d.l. 1/2006, convertito dalla legge 22/2006, oppure in ospedali o case di cura o luoghi di detenzione.
5. La componente software dell'apparecchio elettronico deve:
- a) consentire al personale dell'ufficio elettorale di sezione di eseguire, nel giorno antecedente la data di svolgimento del referendum, le operazioni di inizializzazione dell'apparecchio elettronico, ivi comprese l'associazione dello stesso alla sezione elettorale e l'esecuzione di un test per simulare una votazione;
 - b) escludere la possibilità per l'elettore di eseguire qualsiasi operazione fino a quando il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione non abbia abilitato dalla propria postazione l'apparecchio elettronico;
 - c) riprodurre la scheda di voto, sulla base del fac-simile di cui all'allegato A del presente regolamento, consentendo all'elettore di visualizzare il quesito formulato e le risposte 'SI', 'NO', 'SCHEDA BIANCA', nonché di selezionare una delle risposte;
 - d) permettere all'elettore di visualizzare la scelta selezionata per verificarne la corrispondenza con la propria intenzione di voto, confermarla o eventualmente ripetere, per una sola volta e prima della conferma, l'intera operazione in caso di riscontrata difformità rispetto all'intenzione di voto;
 - e) notificare al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione che l'elettore ha espresso il proprio voto e, contestualmente, escludere l'operatività del dispositivo fino alla successiva abilitazione a cura del Presidente;
 - f) registrare il voto espresso, in forma criptata, sulle memorie elettroniche;
 - g) permettere il recupero dei voti espressi in caso di danneggiamento o di malfunzionamento di una delle memorie elettroniche o dell'apparecchio elettronico e il loro trasferimento su un altro dispositivo;

- h) rendere impossibile l'associazione del voto con l'elettore, tracciando le sole operazioni non riconducibili ad una espressione di voto che sono memorizzate su un file criptato e reso inalterabile. Il file deve essere memorizzato anche sulla memoria elettronica rimovibile;
- i) avere un codice sorgente verificabile.

Art. 7

(Sicurezza del sistema di voto elettronico)

1. I dispositivi di voto sono progettati e realizzati per impedirne la manomissione attraverso sistemi di protezione fisica e logica strutturati per evitare qualsiasi tipo di compromissione.
2. Ogni operazione effettuata per il tramite del dispositivo è tracciata e documentabile.
3. Il dispositivo implementa meccanismi di sicurezza atti a garantire la segretezza, l'integrità, l'affidabilità, l'inalterabilità dei dati trattati.
4. I dati espressione di voto sono salvati su apposite memorie elettroniche. Opportuni algoritmi garantiscono l'integrità e l'inalterabilità del dato utilizzando sistemi di cifratura che rispondono ai livelli di sicurezza almeno equivalenti a quelli dello standard AES-192.
5. Il riversamento dei dati al sistema informativo elettorale regionale avviene utilizzando una connettività sicura che implementa meccanismi di identificazione univoca dell'utente e di cifratura del canale comunicativo, secondo gli standard IPsec.
6. Al fine di impedire qualsiasi contraffazione o manipolazione del voto espresso dall'elettore, la Giunta regionale, previa idonea selezione, incarica un soggetto certificatore di software di procedere alla certificazione del software dell'apparecchio elettronico. Il soggetto certificatore predispone e trasmette relazione scritta dell'attività svolta, entro il termine di quarantacinque giorni precedenti la data di svolgimento della consultazione referendaria, alla Giunta regionale per la presa d'atto e la successiva comunicazione al Consiglio regionale.
7. L'ufficio elettorale di sezione, nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 9 comma 3, verifica che il software dell'apparecchio elettronico in dotazione alla sezione corrisponda al software certificato ai sensi del comma 6.

Art. 8

(Assistenza e modalità di accesso dei tecnici informatici agli uffici elettorali di sezione)

1. La Giunta regionale assicura un servizio di assistenza, anche telefonica, al fine di supportare i componenti degli uffici elettorali di sezione, il personale del comune e dell'amministrazione regionale durante tutte le fasi delle operazioni di voto.

2. Il servizio comprende l'intervento di tecnici informatici presso i locali delle sezioni elettorali nei casi di necessità e per la sostituzione dell'apparecchio elettronico difettoso con altro funzionante; gli interventi sono effettuati garantendo la conservazione dei voti fino a quel momento memorizzati.
3. La Giunta regionale fornisce a ciascun Presidente dell'ufficio elettorale di sezione l'elenco contenente i nominativi dei tecnici informatici che possono essere autorizzati ad accedere alla sezione elettorale. L'accesso dei tecnici informatici è autorizzato dal Presidente, previa identificazione mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 9

(Operazioni preliminari alla votazione)

1. Gli apparecchi elettronici sono consegnati nei luoghi indicati e secondo le modalità e il numero stabiliti dalla Regione. Gli apparecchi destinati ai comuni, sedi delle sezioni sorteggiate ai sensi dell'articolo 5, sono dotati di un'urna. La consegna è verbalizzata dall'ufficio elettorale di sezione in duplice esemplare.
2. Il sabato antecedente alle operazioni di voto, dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, il Presidente procede alle operazioni di installazione e inizializzazione degli apparecchi elettronici, assistito da un tecnico informatico autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
3. Nel medesimo giorno di sabato, i componenti dell'ufficio elettorale di sezione verificano il funzionamento e l'integrità di tutti i dispositivi, anche mediante una prova di voto, nonché l'assenza di voti già espressi; il Presidente associa l'apparecchio elettronico e le memorie elettroniche alla sezione elettorale.
4. Al termine delle operazioni di cui al comma 3, il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione disattiva l'apparecchio elettronico in modo da impedirne l'utilizzo.
5. Nella domenica di svolgimento delle operazioni di voto, all'apertura della sezione elettorale, il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione accerta che l'apparecchio elettronico non sia stato manomesso, e attiva il test che verifica la perfetta funzionalità del sistema e l'assenza di voti già espressi. Ottenuto il report che certifica le predette condizioni, il Presidente apre la procedura di voto all'ora prevista.

Art. 10

(Espressione del voto elettronico)

1. L'elettore è identificato dall'ufficio elettorale di sezione con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo l'identificazione, dispone l'accesso dell'elettore alla cabina elettorale e abilita l'apparecchio elettronico affinché l'elettore possa esprimere il proprio voto.

3. Il voto elettronico è espresso mediante l'utilizzo del sistema integrato comprendente i dispositivi collocati presso l'ufficio elettorale di sezione e posti all'interno della cabina elettorale.
4. L'apparecchio per il voto elettronico consente di visualizzare la scheda del referendum riportante il testo del quesito referendario e le relative opzioni di voto distinte in 'SI', 'NO' e 'SCHEDA BIANCA'.
5. L'elettore esprime il voto mediante la scelta di una delle opzioni di cui al comma 4 e la preferenza espressa è visualizzata soltanto sullo schermo dell'apparecchio per il voto elettronico.
6. In caso di corrispondenza della preferenza visualizzata con l'intenzione di voto, l'elettore conferma la propria preferenza. In caso di mancata corrispondenza, prima della conferma, l'elettore ha facoltà di ripetere l'espressione del voto. Questa seconda scelta è visualizzata e automaticamente registrata dall'apparecchio elettronico senza necessità di conferma. Terminata l'operazione di voto, l'apparecchio elettronico è automaticamente disabilitato fino alla successiva abilitazione da parte del Presidente.
7. Se è stato disposto l'allontanamento dalla cabina dell'elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto, il Presidente disabilita l'apparecchio elettronico fino alla successiva abilitazione ai sensi del comma 2. Della mancata espressione del voto è fatta apposita annotazione accanto al nome dell'elettore. Di quanto accaduto deve essere dato atto nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione.
8. Nelle sezioni sorteggiate ai sensi dell'articolo 5, al termine dell'espressione del voto, l'apparecchio elettronico stampa il voto espresso su scheda cartacea e la deposita automaticamente nell'urna collegata.
9. L'apparecchio elettronico consente al Presidente di verificare, mediante il dispositivo di gestione e controllo, che l'elettore abbia concluso l'operazione di voto.
10. Qualora, per qualsiasi inconveniente tecnico, la votazione debba essere sospesa, il Presidente provvede immediatamente a far intervenire il tecnico informatico autorizzato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dando atto dell'attività svolta nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 11

(Espressione del voto a domicilio e nei luoghi di cura e di detenzione)

1. La raccolta del voto dei degenti negli ospedali e nelle case di cura, dei detenuti nei luoghi di detenzione e degli aventi diritto al voto a domicilio è effettuata tramite il sistema di voto elettronico. Nei casi di voto presso le sezioni ospedaliere e di voto raccolto dai seggi speciali, questi si avvalgono degli apparecchi elettronici ad essi associati; nei casi di voto domiciliare e di voto degli elettori ricoverati nei luoghi di cura aventi meno di cento posti letto, il voto è raccolto dall'ufficio elettorale distaccato che, a tal fine, si reca presso il

domicilio o l'istituto di cura portando con sé un apparecchio per il voto elettronico associato alla rispettiva sezione elettorale.

2. L'espressione del voto elettronico avviene con le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 12

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione chiude la fase di voto mediante la disattivazione dell'apparecchio elettronico e avvia la fase di scrutinio.
3. Lo scrutinio è effettuato direttamente dall'apparecchio elettronico contenente i voti memorizzati, che stampa il report riepilogativo dei risultati con il numero dei votanti e il numero dei voti espressi per ciascuna preferenza.
4. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione effettua un controllo incrociato tra il numero dei voti riportato sul report riepilogativo e il numero dei votanti riportato sul registro di sezione; se la sezione elettorale è tra quelle sorteggiate ai sensi dell'articolo 5, il Presidente accerta altresì che i risultati del report riepilogativo corrispondano ai risultati delle stampe del voto espresso elettronicamente. Nel caso di mancata corrispondenza, il Presidente deve dare in ogni caso prevalenza ai risultati riportati sul report riepilogativo, dandone atto nel verbale.
5. Il report riepilogativo dei risultati, firmato da tutti gli scrutatori, è allegato al verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. Se la sezione elettorale è fra quelle sorteggiate ai sensi dell'articolo 5, al verbale devono essere altresì allegate le stampe del voto espresso elettronicamente, recanti il bollo di sezione e la firma di almeno uno scrutatore.
6. terminate le operazioni di scrutinio, il personale dell'ufficio elettorale di sezione rimuove dall'apparecchio elettronico le memorie elettroniche contenenti i voti in forma criptata; tali memorie sono inserite in apposita busta chiusa da depositare presso la segreteria del comune, insieme al plico contenente il verbale di cui all'articolo 13, comma 3 e all'apparecchio elettronico.
7. I comuni, appena ricevuta la busta con le memorie elettroniche, provvedono a riversare i dati contenuti nelle memorie al sistema informativo elettorale regionale.

Art. 13

(Verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione)

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto in duplice esemplare.
2. Un esemplare del verbale, con gli atti ad esso allegati, è inserito in apposita busta chiusa per essere trasmesso all'ufficio provinciale per il referendum. Se

la consultazione referendaria non riguarda la popolazione dell'intera regione, la trasmissione è effettuata direttamente all'ufficio centrale per il referendum che procede alle operazioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.

3. L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposita busta, è depositato presso la segreteria del comune dove ha sede la sezione.

Art. 14

(Proclamazione dei risultati)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici elettorali di sezione di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum. Qualora risulti necessario procedere alla verifica dei voti espressi, l'ufficio provinciale richiede al comune la trasmissione delle memorie elettroniche depositate presso la segreteria comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 6. Concluse le operazioni di verifica, le memorie elettroniche sono riconsegnate al comune.
2. L'ufficio centrale per il referendum, sulla base dei verbali trasmessi da tutti gli uffici provinciali per il referendum, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. Qualora risulti necessario procedere alla verifica dei voti espressi, l'ufficio centrale richiede al comune la trasmissione delle memorie elettroniche depositate presso la segreteria comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 6. Concluse le operazioni di verifica, le memorie elettroniche sono riconsegnate al comune.
3. L'ufficio centrale per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 15

(Modalità di conservazione delle memorie elettroniche)

1. Dopo la proclamazione dei risultati del referendum, i comuni trasmettono le memorie elettroniche alla Giunta regionale, che provvede alla loro conservazione.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. L'ufficio regionale redige le istruzioni per gli uffici elettorali di sezione, che possono essere trasmesse ai comuni anche in formato elettronico.
2. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della l.r. 34/1983 e della l. 352/1970.

Legge 25 maggio 1970, n. 352
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo

TITOLO I

Referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione

Art. 1

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se la approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Art. 2

La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Art. 3

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera», completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 4

La richiesta di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata.

La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.

Art. 5

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non sia stata avanzata domanda di *referendum*, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

Art. 6

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 7

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 8

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Alla richiesta di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Art. 9

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.

Art. 10

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum*, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.

Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

Art. 11

I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di *referendum* e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.

Art. 12

Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il *referendum*, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.

L'Ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio centrale per il *referendum* è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri.

Art. 13

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.

Art. 14

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

La richiesta di *referendum* presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data. . .;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 15

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del *referendum*, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Art. 16

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula seguente: «Approvato il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?»; ovvero: «Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?».

Art. 17

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 18.

abrogato

Art. 19

L'Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

Art. 20

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.

Art. 21

Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano

assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 22

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 23

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 24

L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

Art. 25

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora risulti che la legge sottoposta a *referendum*, abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il *referendum* indetto in data. . ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato).

Art. 26

Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il *referendum*, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO II

Referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione

Art. 27

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula volete che sia abrogata. . » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

Art. 28

Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Art. 29

Nel caso di richiesta del *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.

Art. 30

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Qualora la deliberazione di richiedere il *referendum* sia approvata da altri consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

Art. 31

Non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.

Art. 32

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano l'uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum.

Art. 33

Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali

tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 34

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.

Art. 35

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 36

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici

provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 37

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 38

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 39

Se prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara che le operazioni relative non hanno più corso (16).

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68 (Gazz. Uff. 19 maggio 1978, n. 138) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 39 limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il *referendum* venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il *referendum* si effettui sulle nuove disposizioni legislative.

Art. 40

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

TITOLO III
Referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti
dall'articolo 132 della Costituzione

(Omissis)

TITOLO IV
Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi
(Omissis)

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 50

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 51

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

Art. 52

Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico (23).

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda. In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Art. 53

Le spese per lo svolgimento dei *referendum* di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutivo con decreto del Ministro per l'interno.

Decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361

**Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati**

Omissis

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

Omissis

Art. 25

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione 2, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Omissis

Art. 30

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominali: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autentiche da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Omissis

Art. 33

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

Omissis

Art. 35

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale 4.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Omissis

Art. 38

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età 5;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Omissis

Art. 40

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

TITOLO IV Della votazione

Art. 42

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre

degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli

ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indughino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota

sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

Abrogato

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto 7 del

giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46

Alle ore otto 8 antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 48

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale,

nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia 9 ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti

di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle

liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominali è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo

precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Omissis

Art. 55

Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare

il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni⁶.

6 A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con contestuale abrogazione della legge n. 675/1996 citata nel testo.

Art. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo

55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di

esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 57

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio

che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

Art. 58

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Abrogato

Omissis

Art. 62

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 63

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 64-bis

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Omissis

Art. 66

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione. Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V Dello scrutinio

Art. 67

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;
- 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 68

1. - 2. *Abrogati*
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
- 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. *Abrogato*
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col

numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.

Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70

Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

Art. 71

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

- 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
- 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

Abrogato

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria, ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73

Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

Art. 74

Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

Art. 75

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna⁷.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

⁷ A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale (o alla sezione distaccata del tribunale).

Art. 76

L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'articolo 81. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

Omissis

TITOLO VII Disposizioni penali

Art. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro.

Omissis

Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito

di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.

Omissis

Art. 100

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Omissis

Art. 101

Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato

all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro.

Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro.

Omissis

Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali 30.

Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro.

[Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda]⁸.

Art. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

8 Il secondo comma dell'art. 110 deve intendersi abrogato, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Abrogato

Omissis

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Omissis

Art. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Omissis

Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1967, n. 223
Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali

Art. 1

Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Omissis

Art. 32-bis

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Art. 32-ter

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Omissis

Legge 23 aprile 1976, n. 136
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

Omissis

Art. 7

I plichi di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 3611, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del circondario] che ne rilascia ricevuta.

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

3. Il plico di cui all'art. 75, quinto comma, del predetto testo unico 4 deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al [pretore].

Art. 8

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'eleggelettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione], risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Abrogato

Art. 9

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 3618.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Omissis

Legge 22 maggio 1978, n. 199
Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

Art. 1

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 2

Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Omissis

Legge 13 marzo 1980, n. 70
**Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle
caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione**

Art. 1

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
 - a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
 - b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
 - c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
omissis

Omissis

Art. 4

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Omissis

Legge 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Art. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere elettore del comune;
 - b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.
2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.
2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate.

Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 5-bis

Abrogato

Art. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al

commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Omissis

Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.
3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:
 - a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
 - b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
 - c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
 - d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
 - e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma

3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Omissis

Art. 9

1. *Omissis*

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e [delle preture]⁹, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

⁹ Ora, tribunali (o sezioni distaccate dei tribunali), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

Legge 15 gennaio 1991, n. 15
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Art. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale¹, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Omissis

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate

Omissis

Art. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale 1 dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Omissis

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni
elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per
l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime
elezioni politiche

Art. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano
impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
- 3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
- a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 - b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
 - c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Omissis

Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

Art. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Omissis

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare

Omissis

Art. 1489

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 1490

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.
2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.
4. È fatto loro divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 1491

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

Art. 1492

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

1. *Omissis*
2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Omissis

Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014)

Art. 1

Omissis

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Omissis

I N D I C E

Glossario Pag. 4

PARTE PRIMA L'UFFICIO DI SEZIONE

CAPITOLO I - La composizione dell'ufficio di sezione

- § 1. Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni » 6
- § 2. Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. – Sanzioni per gli inadempienti » 6
- § 3. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio di » 6

CAPITOLO II - Il presidente dell'ufficio di sezione

- § 4. Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo » 7
- § 5. Compiti del presidente dell'ufficio di sezione » 7
- § 6. Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione » 7
- § 7. Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione » 7

CAPITOLO III - Il vicepresidente dell'ufficio di sezione

- § 8. Funzioni del vicepresidente » 9

CAPITOLO IV - Gli scrutatori

- § 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori » 9
- § 10. Compiti degli scrutatori » 10
- § 11. Funzione consultiva degli scrutatori » 10
- § 12. Potere di decisione degli scrutatori » 10

CAPITOLO V - Il segretario dell'ufficio di sezione

- § 13. Nomina del segretario dell'ufficio di sezione » 11
- § 14. Compiti del segretario dell'ufficio di sezione » 11
- § 15. Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione » 11

CAPITOLO VI - Il seggio ospedaliero, il seggio speciale e il seggio volante

- § 16. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero » 12
- § 17. Costituzione del seggio speciale » 12
- § 18. Composizione e insediamento del seggio speciale » 12
- § 19. Il segretario del seggio speciale » 13
- § 20. Compiti del seggio speciale » 13

CAPITOLO VII - I rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale presso la sezione

- § 21. Designazione dei rappresentanti presso la sezione » 13
- § 22. Facoltà dei rappresentanti presso la sezione » 15
- § 23. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti » 16
- § 24. Sanzioni per i rappresentanti presso la sezione » 16

PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII - Le operazioni preliminari all'insediamento dell'ufficio di sezione

- § 25. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio » 17
- § 26. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori » 18
- § 27. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti » 19
- § 28. Arredamento della sala della votazione » 19
- § 29. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche » 21
- § 30. Custodia della sala della votazione » 22

CAPITOLO IX - La costituzione del seggio

- § 31. Insediamento dei componenti del seggio » 22
- § 32. Ammissione dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio regionale » 22
- § 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione » 23
- § 34. Accesso nella sala della votazione » 23

CAPITOLO X - Sanzioni penali

§ 35. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione	Pag. 24
§ 36. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione e di scrutinio	» 24
§ 37. Chi può promuovere l'azione penale	» 24

CAPITOLO XI - Le operazioni preliminari all'attivazione degli apparecchi elettronici

§ 38. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione	» 25
§ 39. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione	» 25

CAPITOLO XII - La costituzione del seggio speciale e le operazioni preliminari del seggio speciale e del seggio volante

§ 40. Insediamento dei componenti del seggio speciale	» 26
§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale	» 26
§ 42. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante	» 26
§ 43. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante	» 27

CAPITOLO XIII - Attivazione degli apparecchi elettronici

§ 44. Apertura del plico sigillato contenente il bollo regionale di sezione	» 27
§ 45. Installazione e inizializzazione degli apparecchi elettronici	» 27
§ 46. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala	» 29

PARTE TERZA OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV - Le operazioni preliminari all'apertura della votazione

§ 47. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica	» 31
§ 48. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale	» 31
§ 49. Operazioni relative alla riattivazione degli apparecchi elettronici	» 31
§ 50. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale	» 32

CAPITOLO XV - Le operazioni di votazione

§ 51. Apertura della votazione	» 32
§ 52. Ammissione degli elettori alla votazione	» 33
§ 53. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze	» 34
§ 54. Identificazione degli elettori	» 34
§ 55. Sottoscrizione della dichiarazione per gli elettori ammessi a votare in sezione diversa da quella di iscrizione o esibizione di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco)	» 35
§ 56. Abilitazione dell'apparecchio elettronico al voto	» 36
§ 57. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	» 36
§ 58. Espressione del voto all'interno della cabina attraverso l'utilizzo dell'apparecchio elettronico	» 37
§ 59. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne	» 38

CAPITOLO XVI - Procedure speciali di voto e agevolazioni per determinate categorie di elettori

§ 60. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco	» 38
§ 61. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti dei partiti; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	» 38
§ 62. Militari delle forze armate, appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	» 39
§ 63. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco	» 40
§ 64. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche	» 40
§ 65. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore	» 41

CAPITOLO XVII - Casi anomali nel corso della votazione

§ 66. Elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto	» 43
§ 67. Astensione dell'elettore alla partecipazione ad una delle votazioni in contemporaneo svolgimento. Rifiuto di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta	» 44

CAPITOLO XVIII - Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura	
§ 68. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere	Pag. 45
§ 69. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura	» 46
CAPITOLO XIX - Votazione dei detenuti aventi diritto al voto	
§ 70. Votazione dei detenuti	» 47
§ 71. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva ..	» 48
CAPITOLO XX - Votazione degli elettori presso il loro domicilio	
§ 72. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio	» 49
§ 73. Predispensione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente	» 49
§ 74. Annotazioni nelle liste sezionali dei nominativi per raccolta voto a domicilio	» 50
§ 75. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale	» 50
§ 76. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza	» 52
CAPITOLO XXI - Chiusura della votazione	
§ 77. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica. - Chiusura della votazione	» 52
§ 78. Sgombero del tavolo del seggio	» 52
CAPITOLO XXII - Le operazioni di accertamento da compiere prima di iniziare lo scrutinio	
§ 79. Accertamento del numero degli elettori	» 53
§ 80. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte	» 53
§ 81. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione	» 55
PARTE QUARTA	
OPERAZIONI DI SCRUTINIO	
CAPITOLO XXIII - Le operazioni preliminari allo scrutinio	
§ 82. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori	» 56
CAPITOLO XXIV - Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio	
§ 83. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio	» 56
§ 84. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore 14 del lunedì	» 56
CAPITOLO XXV - Le operazioni di scrutinio	
§ 85. Inizio dello scrutinio	» 57
§ 86. Controllo incrociato tra numero voti riportato sul report riepilogativo e numero votanti accertato in base alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte. Spoglio stampe del voto espresso elettronicamente nelle sezioni a tal fine sorteggiate	» 57
§ 87. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale	» 58
§ 88. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale	» 58
§ 89. Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio e consegna degli apparecchi elettronici	» 59
CAPITOLO XXVI - Riconsegna del materiale elettorale	
§ 90. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale	» 60
§ 91. Confezione del plico con il materiale da restituire	» 60
MEMORANDUM PER IL CONFENZIONAMENTO DELLE BUSTE	» 63
ALLEGATI	» 67
APPENDICE NORMATIVA	» 71